

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1968

Riforma del Codice di procedura civile

ONOREVOLI SENATORI. — All'inizio della V legislatura della Repubblica, venendo incontro ai desideri ripetutamente espressi, il ministro Gonella, con la valida collaborazione dei capi e degli esperti dell'Ufficio legislativo e della Direzione degli affari civili del Ministero, disponeva una organica ricapitolazione e rielaborazione dell'ampio materiale già raccolto in vista di una riforma del Codice di procedura civile. Tale lavoro veniva condotto a termine nell'estate-autunno 1968.

L'esigenza di riformare le strutture del processo civile per adeguarlo a più moderni e democratici principi è da lungo tempo invocata dai vari settori degli operatori del diritto, ed i pubblici poteri, sensibili a queste istanze, non da oggi hanno rivolto la loro attenzione a quest'importante e delicato aspetto della vita giudiziaria.

Fu così dato inizio, fin dal tempo del Guardasigilli onorevole Di Pietro, ad una opera diretta a sondare le opinioni degli organi e delle categorie che vivono giornalmente il processo civile e ad utilizzare i progressi della dottrina al fine di acquisire innanzi tutto dati sufficienti per quanto riguardava le scelte di fondo della riforma e la sua portata innovatrice nei confronti del Codice del 1942.

Il primo e più importante risultato di questa indagine fu che, sebbene unanime fosse la constatazione delle deficienze che il processo civile manifestava da ogni parte, tuttavia ben poche di tali deficienze venivano imputate alla codificazione in sé, mentre la critica si era particolarmente soffermata sulle deficienze di organizzazione giudiziaria e di distribuzione del lavoro, ritenute la causa prevalente della cattiva prova data dal Codice del 1942, nato ed applicato in tempi calamitosi.

La conclusione di questa prima fase degli studi fu, quindi, contraria ad ogni specie di riforma radicale del sistema vigente, ritenendosi che alle più urgenti modifiche si fosse già provveduto con la novella del 1950.

Prevaleva, quindi, nella futura opera di riforma l'indirizzo di orientare anzitutto il lavoro verso una approfondita ricerca delle possibilità di una revisione strutturale della organizzazione giudiziaria, al fine di permettere un migliore svolgimento del processo, e verso un riesame delle norme del Codice su quei punti nei quali la pratica aveva indicato l'esistenza di lacune o la possibilità di effettivi miglioramenti.

A tale orientamento si uniformava la Commissione, nominata dal Guardasigilli

onorevole Moro, succeduto nel frattempo all'onorevole Di Pietro, con il compito di individuare le esigenze meritevoli di soddisfacimento e di proporre concrete riforme dopo avere nuovamente vagliato i risultati di studi ulteriori che via via si venivano svolgendo ad iniziativa dei più qualificati rappresentanti della dottrina e della pratica.

A conclusione dei suoi lavori, la Commissione predetta elaborava uno schema di riforma che, con alcune varianti determinate da esigenze di tecnica legislativa, veniva nella sua integrità presentato al Parlamento dal Guardasigilli del tempo, onorevole Gonella (atto parlamentare n. 1993, presentato alla Camera dei deputati il 4 febbraio 1960).

La fine della legislatura sopravveniva però prima che le Camere compissero l'esame della riforma presentata dal ministro Gonella nel 1960. Da allora — se si esclude un disegno di legge delega per la riforma dei quattro codici presentato il 10 ottobre 1963 dal Guardasigilli onorevole Bosco e poi ritirato dal Governo successivo — nessuna concreta iniziativa di riforma del processo civile veniva presa in sede governativa.

Non cessavano, però, le riunioni e gli studi dei cultori del diritto processuale civile, nel corso dei quali nuove idee e nuove proposte, talune anche genialmente ardite, venivano prospettate dai più diversi settori interessati.

Tali iniziative, che concorrevano a mantenere vivo l'interesse per quest'ordine di riforma, inducevano nel 1964 il Guardasigilli onorevole Reale a riprendere la consultazione degli organi e delle categorie degli operatori del diritto nonché della dottrina, formulando un questionario che individuava i più significativi problemi inerenti alla riforma.

1. — I risultati di questa più recente indagine, mentre da un lato hanno confermato ancora una volta il disfavore che la grande maggioranza continua a nutrire per una riforma a carattere radicale, dall'altro, sia pure con le inevitabili divergenze di vedute in ordine a problemi particolari, costi-

tuiscono valida testimonianza di un giudizio complessivo sostanzialmente favorevole alla riforma proposta dal ministro Gonella nel 1960. Ciò ha rafforzato l'intento di utilizzare come base della attuale riforma un progetto di normativa che, pur nella difficoltà della materia e tra gli inevitabili contrasti di idee e di opinioni, conserva il pregio di avere prescelto, con serenità e ponderatezza, la giusta via di una oculata e moderata riforma, aliena sia da preconcetti conservatorismi sia da ogni irragionevole iconoclastia.

Al progetto stesso sono state ovviamente apportate quelle parziali modifiche che sono sembrate più pertinenti ed opportune, anche in considerazione della più recente evoluzione dei vari problemi particolari.

2. — All'istanza generalmente formulata relativa ad una più adeguata distribuzione del lavoro, cui si è riconosciuto carattere di maggiore urgenza, si è già prontamente risposto stralciando il provvedimento concernente la competenza per valore, poichè è evidente che per ottenere una migliore distribuzione del lavoro occorre assicurare una ripartizione delle cause tra gli organi di primo grado che sia costantemente rispondente ai criteri posti a base del sistema.

La legge 27 luglio 1966, n. 571 — che partiva da una proposta pure presentata alle Camere dal ministro Gonella — ha adempiuto l'impegno elevando rispettivamente la competenza del giudice conciliatore a 50.000 lire e quella del pretore a 750.000.

Per diverse, ma intuibili ragioni, è stata anche riconosciuta la precedenza alla riforma del processo del lavoro e delle regole con esso confinanti e connesse, ed un disegno di legge in proposito è stato recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro Gonella, ed è in corso di presentazione alle Camere.

3. — Il testo che si propone contiene, dunque, una riforma di singole norme o gruppi di norme che tendono, oltre che ad eliminare lacune ed incertezze di interpre-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tazione, soprattutto a permettere, con l'alleggerimento dei compiti degli uffici giudiziari, l'acceleramento e la semplificazione dei giudizi, senza ledere le supreme esigenze di giustizia.

Un alleggerimento dell'attività dell'ufficio nella fase istruttoria si ritiene che possa essere raggiunto attraverso le seguenti modifiche: 1°) eliminazione delle udienze di mero rinvio, attraverso una serie di rinvii a termine fisso con lo scambio delle compare fuori udienza (articoli 180, 184 e 184-bis); 2°) previsione di un procedimento accelerato, ad iniziativa di parte, che permetta l'immediata rimessione al collegio della decisione della controversia, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio (articolo 184-ter).

Una maggiore semplificazione dello svolgimento del processo potrà essere raggiunta ammettendo la validità della procura in calce a qualsiasi atto del giudizio (articolo 83, 3° comma); semplificando la sottoscrizione delle sentenze, negli organi collegiali (articolo 132); accorciando i termini di comparizione (articolo 163-bis) ed ammettendo una più ampia sanatoria delle nullità nell'introduzione del giudizio (articolo 164), nonchè con alcuni ritocchi al procedimento di esecuzione.

Si ritiene anche che possa essere utilmente accolta, in taluni punti, la diffusa aspirazione della classe forense ad una più vasta applicazione del principio dell'impulso di parte, ed a tale esigenza sono ispirate alcune proposte di dettaglio, tra le quali hanno particolare rilievo le modifiche agli istituti della sospensione e dell'estinzione del processo.

Un perfezionamento delle norme vigenti, in aderenza alle attuali esigenze, è proposto, infine, in relazione alla procedura di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici ed agli altri ausiliari del giudice ed al sequestro.

4. — Non si è ritenuto che il libro primo, nel quale sono raccolte le disposizioni generali, e cioè tutte quelle norme sugli organi giudiziari e sulle parti, sui loro poteri e doveri e sugli atti processuali in generale, che sono comuni e si applicano, in

manca di disposizioni speciali, ad ogni tipo di procedimento, ordinario o speciale, di cognizione o di esecuzione, presentasse l'opportunità di modifiche radicali.

Si suggeriscono, pertanto, solo alcune revisioni che si ritengono utili ai fini di un migliore e più spedito funzionamento della giustizia civile, in armonia con gli obiettivi di natura essenzialmente pratica perseguiti.

5. — È stato tuttavia profondamente riformato il contenuto dell'articolo 2 per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali pronunciate all'estero, nell'intento di adeguare la portata della deroga alla giurisdizione ai principi che ormai vengono generalmente accettati nelle convenzioni plurilaterali e bilaterali, e particolarmente a quelli solennemente sanciti nella convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere stipulata a New York il 10 giugno 1958 e ratificata dall'Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62, e che ha ormai portata generale.

Detto accordo accoglie indiscriminatamente il principio secondo il quale ogni sentenza arbitrale pronunciata all'estero, senza alcun riguardo alla nazionalità delle parti, deve essere riconosciuta da tutti gli Stati contraenti purchè ricorrano le condizioni obiettive da esso previste, tra cui il rispetto dell'ordine pubblico del Paese ove la sentenza deve essere eseguita, la compromissibilità della controversia ed il rispetto delle norme di diritto del Paese ove la decisione è stata pronunciata.

Si è molto riflettuto prima di instaurare una così ampia deroga alla giurisdizione, che rovescia i principi tradizionali del nostro ordinamento nella materia, ma d'altra parte la recente incondizionata approvazione da parte del Parlamento della citata convenzione di New York non poteva esimere dal necessario coordinamento con la legge interna.

6. — La situazione di anormalità che si è venuta a creare nel funzionamento degli uffici giudiziari, in specie in quelli delle grandi sedi, a causa del progressivo aumento del numero dei processi nonchè della

insufficienza quantitativa del personale (malgrado intervenuti aumenti dei posti di ruolo) e degli altri mezzi di attuazione, è indubbiamente grave. E tra le non meno gravi di tali deficienze è, per certo, quella dei funzionari di cancelleria, gravati da compiti molteplici ed impegnativi.

Di conseguenza è sembrato opportuno sollevare detti funzionari da uno dei compiti più ingrati, eliminando dal terzo comma dell'articolo 57 l'obbligo, imposto ora al cancelliere, di scrivere l'originale della sentenza e degli altri provvedimenti.

Connessa con la precedente è l'altra innovazione introdotta nel primo comma dell'articolo 46 delle disposizioni di attuazione, concernente la forma degli atti giudiziari, in base alla quale gli atti stessi possono essere scritti anche a macchina, purchè con inchiostro indelebile.

È ovviamente preferibile, per ragioni sia di celerità che di chiarezza, che i verbali e gli altri atti giudiziari vengano redatti a macchina, e d'altro canto la modificazione proposta si collega nel campo del rito civile alle nuove norme di carattere generale sulla redazione a macchina di atti pubblici, introdotte con la legge 14 aprile 1957, n. 251.

La lieve modificazione apportata al testo dell'articolo 59 tende ad eliminare l'obbligo dell'assistenza dell'ufficiale giudiziario alle udienze istruttorie.

La proposta rientra nel programma di sfrondare il rito civile di tutte quelle disposizioni che concernono attività non necessarie e che vengono costantemente disapplicate nella pratica.

7. — È stato da più parti giustamente rilevato che nel capo terzo del libro primo del Codice, che pur contiene le disposizioni generali concernenti i consulenti tecnici, il custode e gli altri ausiliari del giudice, non esiste una disposizione che regoli compiutamente la materia assai importante della liquidazione del compenso ai suddetti ausiliari. Solo per il custode l'articolo 65, secondo comma, contiene una disposizione peraltro insufficiente, mentre per il consulente tecnico la norma è contenuta nelle disposizioni di attuazione all'articolo 24,

che per la sua ambiguità ed incompletezza ha dato luogo a numerose questioni, e per gli altri ausiliari all'articolo 52 delle stesse disposizioni di attuazione.

È apparso opportuno, quindi, regolare *ex novo* la materia con disposizioni precise e complete da inserire, per la loro portata generale, nel capo terzo del libro primo. E ciò si è fatto disciplinando i due punti che nella pratica, in base all'attuale legislazione, hanno sollevato vivaci dissensi, e cioè il criterio che deve essere seguito per la liquidazione del compenso nel suo ammontare e gli eventuali mezzi di impugnazione del provvedimento di liquidazione.

Circa il primo punto si è ritenuto sufficiente, per la liquidazione del compenso al consulente tecnico, un semplice rinvio alle disposizioni speciali vigenti in materia: questa ultima è infatti compiutamente regolata dalla legge 1° dicembre 1956, n. 1426, sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, la quale fissa altresì i criteri cui il compenso stesso deve essere commisurato.

L'opportunità di un mutamento di tali criteri potrà essere convenientemente valutata nella sede di una eventuale revisione della predetta legge.

Per la liquidazione del compenso al custode ed agli altri ausiliari previsti dall'articolo 68 del Codice si è mantenuto, invece, il criterio già fissato dall'articolo 52 delle disposizioni di attuazione, che lascia al giudice (salvo disposizioni di leggi speciali) un potere di valutazione discrezionale dell'attività prestata dall'ausiliare.

Circa il secondo punto, concernente l'impugnabilità dei provvedimenti di liquidazione anzidetti, si è osservato che l'attuale testo degli articoli 24, 52 e 53 delle disposizioni di attuazione si limita a dichiarare che alla liquidazione si provvede con decreto, avente efficacia di titolo esecutivo, senza però precisare se contro di esso sia ammessa impugnazione; donde le opposte opinioni sostenute al riguardo in dottrina o adottate dalla giurisprudenza.

Mentre, infatti, l'inoppugnabilità è stata desunta talvolta dal principio della tassatività delle impugnazioni e tal'altra dal carattere del tutto provvisorio dei provvedimenti in parola, come tali soggetti a riesame da parte del collegio nell'ambito del procedimento principale, per contro la possibilità dell'impugnativa si è fatta discendere dalla particolare natura dei rapporti in contestazione e dai principi del vigente ordinamento costituzionale, ispirato al criterio del *favor impugnationis*. Ma anche tra chi accoglie questa seconda tesi vi è serio contrasto circa le modalità dell'impugnazione, e la stessa giurisprudenza è divisa, ammettendo alcune sentenze l'opposizione, nelle forme previste per il decreto monitorio, altre l'opposizione in sede esecutiva, altre ancora una ordinaria procedura di cognizione, rivolta a sindacare la pronunzia di liquidazione solo per motivi di legittimità.

Dopo un approfondito esame della complessa questione, si è ritenuto che non possa essere esclusa la garanzia dell'impugnazione avverso decreti, come quelli in esame, che vengono ad incidere anche nella sfera degli interessi privati, in quanto accertano il diritto degli ausiliari alla riscossione della somma e conseguentemente l'obbligo di pagamento per la parte in essi indicata.

Sulle modalità dell'impugnazione è inoltre sembrato opportuno applicare, come le più adattabili alla fattispecie, le norme sull'opposizione a decreto di ingiunzione (in analogia, del resto, a quanto già stabilito nell'articolo 43 delle disposizioni di attuazione per il pagamento delle spese prenotate a debito).

Al fine poi di non appesantire troppo il corso della lite principale, si è prospettata la convenienza di utilizzare, ove la questione si riferisca unicamente all'ammontare del compenso, un *modus procedendi* ispirato all'articolo 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, sugli onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, disponendosi che l'opposizione venga decisa, mediante un procedimento rapido in camera di consiglio, con sentenza non appellabile.

Analoghi criteri sono stati seguiti anche per i decreti previsti dagli articoli 38 e 39 delle disposizioni di attuazione (depositi di cancelleria), ammettendosi opposizione nei modi e nei termini di cui al successivo articolo 43.

Riassumendo, la materia concernente i compensi al consulente tecnico, al custode ed agli altri ausiliari del giudice è stata unificata e trasportata nel Codice nel modo seguente: dopo l'articolo 64 è stato inserito un nuovo articolo 64-bis, che disciplina la liquidazione del compenso al consulente tecnico; il secondo comma dell'articolo 65 è stato soppresso; dopo l'articolo 68 vengono inseriti gli articoli 68-bis e 68-ter, concernenti rispettivamente la liquidazione del compenso al custode ed agli ausiliari di cui all'articolo precedente, e l'opposizione contro i decreti di liquidazione; gli articoli 24, 52 e 53 delle disposizioni di attuazione sono stati conseguentemente eliminati; dopo l'articolo 39 delle disposizioni di attuazione è, infine, inserito un nuovo articolo 39-bis, che disciplina l'opposizione ai decreti sui depositi di cancelleria.

8. — L'articolo 70, concernente l'intervento in causa del pubblico ministero, al n. 4 del primo comma, nella sua originaria formulazione, disponeva l'intervento nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello: la disposizione traeva la sua ragione di essere dall'ordinamento corporativo e dalla istituzione della Magistratura del lavoro, e l'intervento del pubblico ministero anche nelle cause di lavoro in grado di appello era correlativo all'intervento davanti alla detta Magistratura del lavoro, che era anche giudice d'appello delle cause individuali di lavoro.

Soppresso l'ordinamento corporativo e limitate le attribuzioni della Magistratura del lavoro, l'articolo 70, n. 4, trova oggi applicazione esclusivamente nelle cause individuali di lavoro in grado di appello.

In tale situazione l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, per giunta solo in appello, nelle controversie individuali non sembra più giustificato, riducendosi esso nella maggior parte dei casi ad una

mera formalità priva di sostanziale efficacia e, pertanto, si propone di sopprimere la disposizione in parola. E ciò anche in considerazione del fatto che, al fine di salvaguardare il pubblico interesse, potrebbe, comunque, essere sufficiente, in quei casi che rivestissero eventualmente particolare importanza, la norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 70, che dà facoltà al pubblico ministero di intervenire in ogni causa in cui ravvisi un interesse pubblico.

Peraltro la soppressione del disposto del cennato n. 4, in quanto attinente esclusivamente alla materia del procedimento del lavoro, è stata prevista nel disegno di legge concernente la riforma del rito in tema di controversie individuali di lavoro che, come si è dianzi cennato, è stato proposto separatamente.

Al sesto comma dell'articolo 72, concernente la decorrenza del termine per l'impugnazione del pubblico ministero prevista dal comma precedente, viene proposta una aggiunta, resasi necessaria per eliminare ogni dubbio sulla obbligatorietà della comunicazione, oltre che all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, anche a quello presso il giudice competente a decidere sulla impugnazione, dubbio che ha provocato un recente indirizzo giurisprudenziale, per il quale il termine per proporre il ricorso decorre, per la Procura generale presso la Corte di cassazione, dalla comunicazione della sentenza (pronunciata in causa matrimoniale) al suo ufficio, e non già dalla comunicazione effettuata al pubblico ministero presso l'ufficio giudiziario che l'ha pronunciata.

Si è, altresì, osservato che in tal modo verrebbe ad essere evitato il gravissimo inconveniente che una sentenza non impugnata dal pubblico ministero presso il giudice *a quo*, al quale unicamente sia stata eseguita la comunicazione prevista dall'articolo 133, e accettata dalle parti, possa essere successivamente gravata dal pubblico ministero presso il giudice *ad quem*, anche dopo che siano decorsi i termini per la impugnazione e sulla semplice notizia avuta della sentenza stessa, come nella ipotesi decisa nel senso dianzi cennato.

9. — Secondo l'attuale testo dell'articolo 83 la procura speciale può essere apposta anche in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda di intervento nell'esecuzione. Si è, peraltro, dubitato se possa essere rilasciata su altri atti (sentenza di primo grado impugnata; decreto ingiuntivo opposto) e la giurisprudenza in seno alla stessa Corte di cassazione è oscillante.

L'importanza pratica della questione, e la difficoltà di una giustificazione razionale e dell'elenco e della sua tassatività, suggeriscono una riforma della norma nel senso di ammettere la delega su qualsivoglia atto del processo, purchè risulti in modo non equivoco il riferimento alla lite per la quale essa è rilasciata e l'anteriorità all'atto per il quale è necessaria; resta, tuttavia, salvo il disposto dell'articolo 125, commi secondo e terzo, che si riferisce al solo atto di citazione e consente che la procura sia rilasciata successivamente alla notificazione dell'atto a due condizioni: l'una positiva, che il rilascio avvenga prima della costituzione della parte rappresentata; l'altra negativa, che non si tratti di atti di citazione, per i quali è richiesto il mandato speciale (ricorso per cassazione, articolo 365; domanda di revocazione, articolo 398).

Nel primo capoverso dello stesso articolo 83 si è ritenuto di accogliere la proposta tendente a capovolgere la regola che fissa la validità della procura per un solo grado del processo, a meno che nell'atto sia espressa volontà diversa.

Ragioni di ordine pratico, vivamente sentite, rendono opportuna tale riforma; il procuratore potrebbe così in ogni caso, una volta notificatagli la sentenza, tempestivamente proporre la eventuale impugnazione in assenza della parte che molto spesso per molteplici motivi non ha sollecitato notizia dell'avvenuta notificazione, con il conseguente pericolo di incorrere nella decadenza dal gravame per decorso dei termini.

Al fine, peraltro, di evitare inconvenienti ed eventuali abusi si è altresì ritenuto di limitare la portata della disposizione, stabilendo che la procura a margine o in cal-

ce possa essere conferita per un solo grado del processo.

10. — Altra riforma che si ritiene di dover suggerire concerne l'articolo 91, il quale prevede la possibilità per il giudice di pronunciare sulle spese solo con la sentenza che chiude il processo dinanzi a lui. Stante l'attuale dizione dell'articolo, è prevalente l'opinione che la sentenza parziale non possa contenere alcuna pronuncia del genere, neppure limitatamente alle parti nei cui confronti la causa si è già definita; e le spese anche per esse vengono riservate al definitivo, con il grave inconveniente che le suddette parti devono continuare a rimanere in causa, sia pure ai fini limitati della pronuncia sulle spese.

Ora ciò non sembra rispondere a criteri di giustizia e di economia processuale e si ravvisa, pertanto, l'opportunità di inserire un nuovo comma, dopo il primo, nell'articolo 91, con il quale si consenta al giudice di liquidare le spese anche in una sentenza che non chiude totalmente il processo, nel caso che il processo stesso venga definito nei confronti di taluna delle parti.

L'applicazione della disposizione viene, peraltro, lasciata alla facoltà discrezionale del giudice, il quale, con prudente apprezzamento, ne valuterà la convenienza caso per caso.

Il problema della conservazione o meno dell'istituto della cauzione per le spese, il cui accoglimento nel nostro sistema tante critiche aveva sollevate in sede di lavori preparatori e successivamente, è stato in via definitiva risolto dalla Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 67 del 1960, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 98 del Codice perchè in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Ne è rimasto, di conseguenza, caducato anche l'articolo 85 delle disposizioni di attuazione, che al predetto istituto si riferiva.

11. — La sottoscrizione della sentenza da parte di tutti i componenti del collegio è causa, nella pratica, di non lievi ritardi, specialmente se il collegio è numeroso (ad esempio le sezioni unite della Corte di cassazione).

Si è proposto perciò di riformare il sistema attuale, limitando la sottoscrizione della sentenza a quella del presidente e dell'estensore, la cui funzione documentatrice è d'altronde già di per sè sufficiente garanzia della formazione della maggioranza, e richiedendo per converso, a più ampia cautela, la sottoscrizione immediata da parte di tutti i componenti del collegio del dispositivo, redatto su apposito foglio, contenente l'espressa menzione del giudice delegato come estensore della sentenza.

Si è soppresso dal testo originario del disegno di legge presentato nel 1960 l'obbligo del deposito in cancelleria del dispositivo della decisione in quanto, se, come è stato autorevolmente ritenuto, il testo mirava ad attribuire definitività al dispositivo ancor prima della pubblicazione, tra l'altro avrebbe impedito, in contrasto con l'esigenza largamente evidenziata in dottrina e in giurisprudenza, l'applicazione dello *jus superveniens* fino al momento della pubblicazione della sentenza, applicazione che, come è noto, è richiesta anche da ragioni di economia processuale.

La sottoscrizione della sentenza dagli altri membri del collegio è richiesta necessariamente soltanto nel caso di morte o di impedimento del presidente o dell'estensore.

Correlativamente alle modificazioni proposte, nei sensi anzidetti, degli articoli 132, secondo e terzo comma, e 276, quinto comma, viene modificato il secondo comma dell'articolo 119 delle disposizioni di attuazione. Tale articolo contiene, altresì, al primo comma, un ulteriore ritocco, resosi necessario onde adeguare la disposizione alle mutate mansioni del cancelliere in ordine alla scritturazione degli atti, giusta quanto previsto dal nuovo testo dell'articolo 57.

12. — Al libro secondo del Codice, che contiene le norme sul processo di cognizione, si riferiscono le riforme di maggiore interesse, e cioè quelle che tendono all'alleggerimento delle udienze di mera trattazione, all'acceleramento del procedimento ed alla maggiore estensione dell'iniziativa delle parti nello svolgimento del processo.

A questi criteri ci si è ispirati nel riesame delle disposizioni del libro secondo, per il quale vennero assunti come base di discussione i testi elaborati dalla Commissione degli ordini degli avvocati e procuratori, in esecuzione delle deliberazioni del III Congresso nazionale giuridico forense di Trieste.

13. — In primo luogo si è ritenuto che il continuo progresso dei mezzi di comunicazione permetta l'abbreviazione dei termini per comparire e dia una maggior celerità al processo fin dalla fase preliminare.

Conformemente alla proposta presentata dalla Commissione degli ordini forensi si propone, quindi, di unificare, nell'articolo 163-bis, il termine per comparire nell'ambito della circoscrizione della Corte di appello, cui appartiene l'organo adito, assegnando in tal caso il termine minimo di trenta giorni, già previsto per le notificazioni nell'ambito della circoscrizione del tribunale.

Consequentemente, ed in parziale difformità dalla proposta della Commissione degli ordini forensi, si propone di abbreviare i termini per comparire in tutte le altre ipotesi, portando non soltanto da sessanta a quaranta giorni il termine per comparire nell'ambito del territorio nazionale, ma anche da novanta a sessanta il termine stesso nell'ambito degli Stati europei e dei territori siti nel bacino del Mediterraneo, e da centottanta a novanta il termine massimo.

Non è sembrata opportuna l'unificazione dei termini di comparizione anche rispetto al procedimento davanti al pretore o al conciliatore, propugnata dall'Avvocatura dello Stato, in quanto appaiono più che adeguati, nello stato attuale dei mezzi di comunicazione, i termini stabiliti dalla normativa vigente.

In pari tempo si è ritenuto di assicurare, pur nell'accoglimento dell'esigenza di accelerazione del procedimento, una maggiore giustizia sostanziale, diminuendo l'incidenza di vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo ed ampliando l'ambito delle sanatorie, sempre che sia rispettato il contraddittorio e non si abbia inattività della parte interessata.

All'articolo 164 si propone, pertanto, di aggiungere tre nuovi commi, con i quali viene sancito, da un canto, che il convenuto, cui sia stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge, costituendosi, ha diritto di chiedere preliminarmente un differimento dell'udienza ai fini dell'integrazione del termine stesso e che, comunque, la citazione regolarmente notificata, che non abbia rispettato il termine per comparire, impedisce ogni decadenza; dall'altro, che le nullità di notificazione dipendenti dall'ufficiale notificante sono interamente sanate *ex tunc* dalla rinnovazione della citazione.

14. — Una maggiore aderenza alle esigenze della pratica si è cercato di raggiungere riformando la procedura di deposito e scambio degli scritti difensivi.

Accolta come principio generale ed inderogabile l'attribuzione alle parti della facoltà di scambiarsi direttamente memorie, deduzioni e comparse (articolo 70, ultimo comma), si è sancita tassativamente l'irricevibilità delle comparse conclusionali, che non risultino tempestivamente scambiate (articolo 111, disposizioni di attuazione), ma, in pari tempo, si è ammessa, per il deposito e lo scambio di queste, la fissazione di termini più ampi, su accordo delle parti (articolo 169, secondo comma).

Poichè, peraltro, la determinazione, legislativa o concordata, dei termini di deposito o scambio soddisfa interessi propri della difesa, si è ammessa la più ampia sanatoria per l'inosservanza di tali termini quando non sussista un interesse rilevante, come nel caso che l'udienza collegiale per la quale la comparsa avrebbe dovuto essere depositata sia stata differita (articolo 169, terzo comma).

15. — Con l'accoglimento della riforma che prevede un particolare procedimento di impugnazione contro le ordinanze di condanna a pene pecuniarie (articolo 179) si è inteso assicurare a tale istituto — che finora ha ricevuto scarsa applicazione — una maggiore vitalità. La sicurezza di una ade-

guata tutela degli interessi del soggetto passivo della condanna potrà permettere al giudice, infatti, di fare uso di tale grave provvedimento con maggiore larghezza, sì che l'istituto possa esplicare pienamente la funzione, ad esso propria, di sollecitare tutti i soggetti che partecipano al processo al puntuale adempimento degli obblighi processuali.

16. — Il punto di maggiore rilievo è costituito dalle riforme che concernono la fase di trattazione della causa.

L'esigenza più largamente sentita è quella di esonerare il giudice istruttore dalle udienze di mero rinvio, ex articolo 180 Codice di procedura civile, in cui viene ripetuta la deliberazione, meramente formale, intorno alla data delle successive udienze. D'altro canto la classe forense fa valere la necessità di permettere ai difensori delle parti di influire, con maggiore determinazione, sui tempi del processo, di guisa che questo, oltre che conforme ad esigenze di giustizia, sia anche non difforme dalle esigenze delle parti che spesso, su tale tema, non si trovano in dissenso tra loro.

Da più parti è stata prospettata l'opportunità di prevedere una fase di libera trattazione della causa, e tale proposta trovò la più suggestiva e completa elaborazione in un parere redatto dalla Corte di appello di Firenze. È stato, inoltre, rilevato che talvolta lo svolgimento della fase di trattazione si presenta superfluo, in quanto trattasi di giudizi fondati su prove precostituite o vertenti su questioni di mero diritto; è stato proposto, quindi, di modellare un procedimento accelerato, che permetta l'immediato deferimento al collegio delle cause nelle quali non sussiste, o sia affievolita, l'esigenza di una prolungata trattazione: un progetto in tal senso si trova elaborato nell'autorevole ed ampio parere espresso dalla Corte di cassazione.

Prese in accurato esame le varie tendenze e le numerose proposte e vagliate le osservazioni critiche, si è cercato, quindi, nelle modifiche che si propongono, di costruire un mezzo semplice ed adattabile ad ogni situazione, che permetta, senza minimamen-

te alterare le linee del sistema, di alleggerire le udienze del giudice istruttore e di rendere possibile l'acceleramento del processo, quando sussiste un effettivo interesse delle parti. Anche nell'elaborare tali proposte si è tenuto presente, in particolar modo, l'avviso espresso dalla Commissione degli ordini forensi.

Si è ritenuto, in primo luogo, di mantenere — con il sistema della citazione ad udienza fissa, introdotto dalla riforma del 1950 — anche lo svolgimento di una prima udienza dinanzi al giudice istruttore, giacchè tale prima udienza ha la specifica insostituibile funzione di dare atto della costituzione o della mancata costituzione delle parti e di emettere i provvedimenti relativi a questa (articolo 181), nonchè di permettere l'accertamento della sussistenza di tutti i presupposti processuali e la regolarizzazione delle eventuali deficienze (articolo 182).

Nel testo elaborato dalla Commissione ministeriale non trovava chiarimento il dubbio, che si prospetta nelle disposizioni attualmente in vigore, se con le locuzioni « prima udienza di trattazione » (articolo 183) e « udienza di prima comparizione » (articoli 80 e seguenti delle disposizioni di attuazione) dovesse intendersi indicata una unica udienza ovvero la successione di due udienze, l'una dedicata alla comparizione e l'altra alla trattazione.

Poichè, peraltro, sia dalle proposte redatte dalla Commissione degli ordini forensi sia dallo stesso testo elaborato dalla Commissione ministeriale appare chiaro che si intenda dar luogo ad una sola udienza, nella quale debbano svolgersi sia le attività inerenti alla comparizione sia quelle relative all'ulteriore svolgimento della causa, si è prevista l'espressa soppressione dell'articolo 183 del Codice vigente e si è evitata ogni ulteriore qualificazione dell'udienza a ciò destinata, che resta indicata, come già nell'articolo 181 del Codice vigente, quale « prima udienza ».

Dopo tale « prima udienza » in luogo del rinvio ad altra udienza, per la presentazione di scritti difensivi e documenti, quale ha luogo secondo la prassi instauratasi nell'attuazione delle norme vigenti, si è previ-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sto (articolo 184), in conformità con le proposte suindicate, uno scambio di scritti fuori udienza, entro termini determinati dalla legge, ma derogabili per accordo tra le parti.

A tale scopo, dopo avere espressamente inserito nel testo del primo comma dell'articolo 180 il richiamo di tale deroga al principio dell'oralità, ivi sancito, è stato previsto che, al termine della prima udienza, il giudice istruttore emetta un unico provvedimento, con il quale fissi i termini per lo scambio degli scritti difensivi e l'udienza successiva alla scadenza di tali termini, per la trattazione della causa dinanzi a lui. Nella pratica, sarà a tale udienza che potrà essere mantenuto l'appellativo di « prima udienza di trattazione » (secondo la rubrica adottata per l'articolo 184-bis), qualora la « prima udienza » sia intesa come « udienza di prima comparizione »; altrimenti potrà parlarsi di « udienza di primo rinvio ».

Correlativamente si è previsto che il deposito degli scritti e dei documenti abbia luogo in cancelleria (articolo 184, quarto comma), si è provveduto alla modifica dell'articolo 81, secondo comma, ed alla soppressione dell'articolo 83-bis delle disposizioni di attuazione, che contrastano con il sistema adottato, e si è disposto che alla scadenza dell'ultimo termine il fascicolo sia trasmesso, a cura del cancelliere, al giudice, affinché questi possa presenziare alla udienza di trattazione con la piena conoscenza degli atti della causa.

L'introduzione della fase di libero scambio degli scritti va spiegata e giustificata con il ripristino delle preclusioni così come previste dall'articolo 184-quater del presente disegno di legge, in quanto la utilità e l'efficienza della prima, come mezzo di speditezza del processo, sono subordinate alla esistenza delle preclusioni — in mancanza delle quali la libera trattazione della causa sarebbe un inutile dispendio di tempo e di energie, ben potendo una delle parti, nel corso del giudizio successivo alla prima udienza di trattazione e sino alla rimessione della causa al collegio, dare una diversa impostazione al giudizio — mentre la

reintroduzione di queste ultime è ammissibile solo se si attribuisce alle parti la possibilità di apprestare tutte le loro difese a mezzo delle repliche previste dall'articolo 184 del disegno di legge stesso.

Secondo il testo elaborato dalla Commissione ministeriale avrebbe dovuto aver luogo, in generale, un solo scambio di scritti entro il termine massimo complessivo di sessanta giorni, di cui i primi trenta assegnati all'attore ed i successivi trenta al convenuto ed agli eventuali intervenuti; e solo nel corso di tale scambio era ammessa la piena modificabilità delle domande e la più ampia ammissibilità di nuove deduzioni e produzioni. All'udienza di rinvio, peraltro, era ammessa, oltre che la rimessione delle parti in termini, per gravi motivi, anche la fissazione di un nuovo termine, per ulteriore replica, su richiesta dell'attore, a giudizio discrezionale ma motivato del giudice. A ciascuna delle parti veniva, poi, riconosciuta la facoltà di rinunciare al termine ad essa assegnato.

Risultava implicitamente da queste disposizioni che anche a tale successivo scambio dovesse intendersi estesa la *facultas variandi* e che fosse escluso ogni ulteriore rinvio. Rimaneva, peraltro, dubbio quali fossero le conseguenze della rinuncia al termine compiuta da una sola delle parti.

È sembrato che il testo proposto potesse dar luogo a perplessità, nella pratica attuazione e, soprattutto, è apparso evidente che, nella maggior parte dei casi, l'udienza di primo rinvio si sarebbe risolta in una mera udienza di fissazione di termini per l'ulteriore scambio. In pari tempo si è rilevato che l'attribuzione al giudice di un potere discrezionale di concessione del rinvio, mentre avrebbe potuto ridursi, nella pratica, ad una mera previsione legislativa, priva di effettiva attuazione, avrebbe anche sminuito, sia pure in linea di principio, l'affermazione del criterio dell'impulso di parte, che appare una delle esigenze più sentite nella classe forense.

Si è ritenuto opportuno, quindi, riformare l'iter senza alterare sostanzialmente il sistema proposto; si è previsto, come normale, un duplice scambio di deduzioni e produ-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni successivamente alla prima udienza, riconoscendo, però, a ciascuna delle parti la facoltà di rinunciare al secondo scambio e chiedere l'anticipazione dell'udienza di trattazione. È stato anche precisato, in tal modo, il significato da attribuirsi alla rinuncia unilaterale al termine.

All'accordo delle parti è stata riconosciuta, poi, la massima efficacia, ammettendosi che, ove intervenga tale accordo, sia eliminata del tutto la fase di scambio oppure venga diversamente disposta o siano fissati i termini maggiori o minori di quelli previsti dalla legge od anche diseguali per ciascuna parte.

Alla fase di scambio è stata attribuita la denominazione tecnica di « repliche », intendendosi per « prima replica » il primo scambio di scritti e documenti, e per « seconda replica » lo scambio successivo.

In relazione alla anzidetta *facultas variandi* riconosciuta alle parti si è ritenuto opportuno, onde assicurare ad esse una completa posizione di parità, stabilire che la formulazione delle eventuali nuove conclusioni principali e istruttorie deve essere fatta nella prima replica, mentre l'ultimo scritto difensivo di seconda replica può contenere solamente le ulteriori conclusioni che alle precedenti fossero collegate da un duplice vincolo: di stretta necessità e di consequenzialità. E ciò allo scopo di evitare che un litigante accorto possa dosare le sue richieste in modo da impedire alla parte avversa di formulare le proprie difese.

Con apposite norme è stato, poi, previsto e disciplinato il caso in cui questa prima fase del procedimento non possa avere svolgimento regolare (articolo 184-*bis*) ed è stata chiaramente enunciata e fissata la parziale preclusione, che è condizione necessaria perchè il nuovo tipo di procedimento possa soddisfare effettivamente le esigenze, in relazione alle quali è stata sollecitata la riforma (articolo 184-*quater*).

Nel primo comma dell'articolo 184-*bis* è stato trasfuso il secondo comma del vigente articolo 183 che abilita il giudice a richiedere chiarimenti ed indicare le questioni rilevabili di ufficio, che non siano state

trattate dalle parti; ma tali attività del giudice sono localizzate chiaramente nella prima udienza successiva allo scambio di scritti, giacchè soltanto a tale udienza il giudice è in grado di conoscere — ed è tenuto a conoscere — gli atti di causa.

Nel secondo comma dello stesso articolo è previsto il caso in cui le parti si siano trovate nella impossibilità di rispettare i termini assegnati per lo scambio. Per tale caso è costruito l'istituto della rimessione in termini; ma la norma, richiedendo la sussistenza di gravi motivi e localizzando anche tale provvedimento nella prima udienza successiva alla scadenza dei termini fissati per lo scambio, sottolinea l'eccezionalità della situazione e del provvedimento, del quale è sperabile che venga fatto uso quanto mai limitato e soltanto in relazione a casi di effettiva gravità.

Ad ogni buon fine si è ritenuto, in considerazione proprio di codesta eccezionalità, di dover limitare ad una sola volta la rimessione in termini, evitando, con la espressa enumerazione, che l'istituto previsto come rimedio per eventi eccezionali potesse essere adattato ad esigenze di comodo.

Nell'articolo 184-*quater* è stato trasfuso il contenuto del vigente articolo 184, che prevede l'ammissibilità di nuove deduzioni e produzioni prima della rimessione della causa al collegio; ma vi è stata apportata una modifica di importanza decisiva: la preclusione è stata anticipata e funziona non alla data della rimessione al collegio, ma alla data della prima udienza successiva alla scadenza dei termini per lo scambio, rimanendo tassativamente indicati i casi in cui ne possa essere ammessa la elusione.

Se, invero, si ritiene necessario, come da tante parti viene auspicato, che il procedimento di cognizione diventi più rapido, che alle parti venga lasciata la possibilità di provvedere senza strettoie alla propria difesa, fuori della presenza del giudice, ma che, in pari tempo, il giudice adempia compiutamente e tempestivamente alla sua funzione ordinatoria, deve essere ritenuto egualmente necessario che sia posto un argine alla prolissità ed alle manovre dilatorie e che su questo argine il giudice possa fon-

dare, al momento in cui assume la direzione del procedimento, le proprie meditate e concludenti determinazioni.

Il ripristino delle preclusioni interviene in una situazione processuale ben diversa da quella esistente sotto il vigore del codice di rito del 1942 in quanto, come si è detto, è strettamente collegato con la introduzione di una fase di libera trattazione della causa, che permette a ciascuna delle parti di svolgere compiutamente la propria difesa, precisando la domanda o l'eccezione ed eventualmente modificandola a seguito dell'eccezione dell'altra parte, producendo tutta la documentazione che si ritiene necessaria, chiedendo mezzi di prova e svolgendo ogni altra istanza che considerasse utile per la sua difesa. Prevedendo, per ciascuna delle parti, una doppia possibilità di replica all'altra parte, si assicura alla difesa la possibilità di fornire al giudice una completa visione del processo e delle varie questioni e di fissare definitivamente il *thema decidendum* dopo un sufficiente periodo di tempo in cui le parti hanno il proprio *spatium deliberandi* onde garantire la giustizia sostanziale della decisione.

Se venisse ammesso che, dopo che le parti hanno fruito del lungo periodo di libero scambio ed hanno esercitato la più ampia *facultas variandi et addendi*, ad ogni volger di fronda possano essere ancora mutate le posizioni ed alterato il materiale offerto per la decisione, si raggiungerebbe un risultato opposto a quello desiderato; il procedimento verrebbe meramente allungato di un periodo pari a 180 giorni, oltre quelli che attualmente trascorrono dalla data di introduzione a quella di remissione al collegio, ed il giudice non sarebbe mai in grado, fino alla rimessione al collegio, di prendere, con tranquillità e sicurezza, i provvedimenti occorrenti per indirizzare il giudizio verso la sua naturale e giusta soluzione.

La Commissione ministeriale aveva già rilevato tale imprescindibile esigenza quando, come si è detto, nel regolare lo scambio degli scritti e documenti fuori udienza, aveva aggiunto: « le parti possono in questa fase modificare » domande ed eccezioni, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni.

Si è ritenuto, però, che la preclusione dovesse essere enunciata in modo inequivocabile e si è preferito farne oggetto di un separato articolo, nel quale, peraltro, sono state considerate anche le ipotesi in cui non può ritenersi giustificabile il mantenimento di tale preclusione per essere mutata la situazione processuale nel corso del giudizio, a seguito degli accertamenti compiuti o del sopravvenire di nuovi soggetti.

Mentre nel primo comma dell'articolo 184-*quater* è stato fissato, quindi, il più ampio contenuto dello *ius variandi* ed il preciso termine per l'esercizio di questo, che coincide con il termine assegnato alle parti per le repliche, nel secondo comma sono stati tassativamente enunciati i tre casi in cui la variazione delle posizioni processuali possa essere ammessa: esaurimento dell'assunzione delle prove, intervento di terzi, costituzione del contumace; ma anche in questi casi è attribuita al giudice la facoltà discrezionale di valutare l'ammissibilità delle modificazioni, con riferimento agli avvenimenti sopravvenuti.

Il secondo comma dell'articolo 184-*quater* ha rilevanza per il nuovo *iter* processuale anche sotto un nuovo aspetto, in quanto indica implicitamente che il periodo di libero scambio, con la fissazione di termine a sensi dell'articolo 184, ha luogo in ogni procedimento una sola volta, e cioè nella fase iniziale, mentre nel corso successivo, ogni qualvolta si presenti la necessità di una deduzione scritta, provvederà il giudice secondo il suo illuminato criterio. Resta fermo, peraltro, che la fase di libero scambio si riproduce, salvo diverso accordo tra le parti, ogni qualvolta abbia inizio una nuova fase processuale a seguito di riassunzione.

Nell'articolo 184-*ter* è stato previsto e regolato il cosiddetto procedimento accelerato, che è stato sollecitato da più parti ed in particolare nella relazione del professor Segni al Congresso di Milano del 1955 e nelle proposte elaborate dalla Suprema corte di cassazione: un procedimento, cioè, proprio per le cause su questioni di puro diritto o involgenti decisive questioni preliminari o fondate su prove precostituite o su elementi di fatto certi, la cui acquisizione

condiziona la stessa posizione delle parti; un procedimento sul quale sia necessaria una immediata decisione nella stessa fase iniziale.

Tale procedimento è stato costruito sulla base di una facoltà di rinuncia unilaterale alla fase di scambio, attribuita a ciascuna delle parti nella fase di introduzione della causa, il cui esercizio, peraltro, è sottoposto all'onere di tempestiva comunicazione alla controparte per il necessario rispetto del principio del contraddittorio.

Sia l'attore che il convenuto sono abilitati a rinunciare alla presentazione di ulteriori difese, purchè lo dichiarino, rispettivamente, nella citazione o nella comparsa di risposta. In tal caso il giudice, al quale il cancelliere avrà presentato il fascicolo subito dopo la costituzione del convenuto, è tenuto ad emettere i necessari provvedimenti ordinatori alla prima udienza per disporre l'istruttoria o la rimessione al collegio e, solo eccezionalmente, su richiesta della parte interessata e per la sussistenza di giustificati motivi può rinviare, una sola volta, ad altra udienza, ed autorizzare le parti a modificare le conclusioni e gli elementi offerti per la decisione.

Quest'ultima facoltà concessa al giudice si manifesta in tutta la sua rilevanza allorchè sopravvengono motivi — quali ad esempio la conoscenza da parte dell'attore di difese e di mezzi di prova del convenuto a lui non noti — che determinino la parte che abbia preventivamente rinunciato allo scambio di scritti a modificare le deduzioni già formulate nel primo atto e a presentare altre deduzioni: in mancanza di siffatta previsione difficilmente la parte — ed in specie l'attore — si indurrebbe in pratica ad esercitare la facoltà di rinuncia anzidetta. E, d'altra parte, la limitazione ad una sola volta della facoltà del differimento della causa ad altra udienza di trattazione impedisce che, attraverso questo mezzo, la causa possa essere avviata sulla via del procedimento regolato dall'articolo 184.

Nell'ultimo comma dell'articolo 184-*quater* è stato, poi, sostanzialmente riprodotto l'articolo 80-*bis* delle vigenti disposizioni di attuazione — che viene conseguentemente

soppresso — nel quale è espressamente previsto che il giudice può rimettere la causa al collegio alla prima udienza, anche se manchi la rinuncia allo scambio o l'istanza delle parti. Benchè la norma non abbia avuto larga applicazione e benchè si presenti di improbabile attuazione nel nuovo sistema, in quanto alla prima udienza, nella massima parte dei casi, il giudice non avrà acquisito sufficiente cognizione della controversia, pur tuttavia si è ritenuto opportuno mantenerla, trasferendola nel corpo del Codice, quale ulteriore e complementare mezzo per la rapida decisione di controversie che presentino particolari caratteri.

Si auspica che questo complesso di riforme che adeguano il procedimento alle più svariate esigenze, dando largo posto all'impulso di parte ed al libero contraddittorio e ponendo, in pari tempo, il giudice nelle condizioni di provvedere *causa cognita*, possa soddisfare le esigenze rivelate dalla pratica e rendere più agevole ed agile lo svolgimento del procedimento di cognizione.

Anche questa riforma, peraltro, è affidata alla chiarezza dei soggetti che partecipano al processo ed al buon uso dei mezzi apprestati da parte di tutti. Nessun sistema processuale può, infatti, dare utili ed effettivi risultati, se non sia attuato con la piena aderenza ai principi cui esso si ispira e con l'intima coscienza delle supreme esigenze della giustizia.

Con riguardo alla trattazione della causa si è ritenuto poi che giovasse alla speditezza della risoluzione della controversia disporre che la rimessione al collegio delle questioni relative all'ammissibilità o alla rilevanza dei mezzi di prova, nella forma prevista dal vigente articolo 187, dovesse essere fatta dal giudice, oltre che di ufficio, nell'ipotesi che egli lo ritenesse opportuno, altresì su istanza di una sola delle parti. Nel caso vi sia stata rinuncia allo scambio di deduzioni, appare utile mantenere la vigente disposizione relativa alla assegnazione alle parti di termini per la comunicazione di memorie; laddove, nell'ipotesi che vi sia stata la fase di libera trattazione, codesta assegnazione di termini risulta

superflua, avendo avuto ciascuna delle parti ampia possibilità di svolgere nei relativi scritti le rispettive argomentazioni favorevoli al proprio assunto.

L'introduzione della predetta facoltà per ognuna delle parti permette di evitare, ove la delicatezza e la complessità delle questioni trattate lo consigliasse, la fase della pronuncia del giudice istruttore e quella successiva del reclamo, che, con l'imposizione dei termini previsti dall'articolo 178 del Codice di procedura civile, richiede un notevole lasso di tempo e, per altro verso, pone la parte nella stessa posizione deliberativa del giudice istruttore, relativamente all'opportunità di devolvere immediatamente al collegio la decisione sui mezzi istruttori.

17. — In tema di assunzione delle prove si propongono due modifiche che rispondono ad esigenze rivelate dalla pratica. Si propone di ammettere la delega per l'assunzione delle prove anche nell'ambito della circoscrizione del tribunale, in casi eccezionali. Si è tenuto presente, nel proporre tale modifica (articolo 203-bis), di talune isole (quale Pantelleria) e di talune località isolate, nonchè l'eventuale intrasportabilità di un teste, che coincida con l'indisponibilità dell'istruttore.

Si auspica, peraltro, che della facoltà di delega, in questa nuova ipotesi, venga fatto uso limitatissimo.

Si è specificato, inoltre (articolo 244, secondo comma), che la capitolazione delle prove testimoniali è superflua, qualora la parte si limiti a presentare testi di prova contraria, sui fatti dedotti dall'altra parte; la modifica corrisponde, d'altronde, ad una prassi largamente adottata.

18. — In conseguenza della proposta istituzione di un periodo di libero scambio, fuori udienza, è stato necessario prevedere e regolare l'ipotesi in cui abbia luogo l'intervento di un terzo o la costituzione della parte contumace nel corso di tale periodo.

Si è ritenuto opportuno considerare tale situazione come un « incidente » della fase di trattazione e, con due norme similari (articoli 268-bis e 293-bis), si è prevista, ove necessaria, la fissazione di una apposita

udienza, ad iniziativa dell'ufficio, nella quale siano emessi i provvedimenti per assicurare ai soggetti che vengono a partecipare al procedimento le più adeguate possibilità di difesa.

In tema di contumacia, va ricordato che il contenuto della ultima parte del primo comma dell'articolo 291 è stato trasferito nell'articolo 164, ultimo comma.

19. — In relazione alla fase di decisione, dopo avere recepito la prassi, ormai prevalente, secondo la quale la relazione del giudice relatore all'udienza collegiale viene disposta soltanto quando sia stata richiesta dalle parti la discussione orale (articolo 275), ed avere precisato che la decisione parziale può avere luogo in ogni caso in cui la causa sia stata rimessa al collegio per la decisione definitiva (articolo 277, secondo comma), si propone di svincolare il provvedimento di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza collegiale, nel caso di appello immediato della sentenza parziale, dall'accordo delle parti, difficilmente raggiungibile (articolo 279, terzo comma, seconda parte).

Il quinto comma dell'articolo 276 è stato, poi, modificato per attuare il nuovo regolamento della sottoscrizione della sentenza, di cui si è detto.

20. — Ad esigenze vivamente sentite dalla classe forense rispondono, poi, le riforme proposte in materia di sospensione. In primo luogo si ammette la reclamabilità dell'ordinanza di sospensione necessaria (articolo 295, secondo comma); si amplia inoltre la durata della sospensione ad istanza di parte, ammettendo anche la rinnovazione della concessione (articolo 296).

In materia di estinzione, oltre a prevedere le modalità per la relativa declaratoria nei casi in cui la causa si trovi sospesa (articolo 307, ultimo comma) si è provveduto ad adeguare al precetto costituzionale dell'articolo 24 la normativa riguardante la estinzione del processo per mancata prosecuzione o riassunzione di esso nel termine di sei mesi dall'interruzione.

A seguito della declaratoria di incostituzionalità del disposto dell'articolo 305 del Co-

dice di procedura civile per la parte in cui si fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione anche nei casi di morte o di impedimento del procuratore costituito, regolato dal precedente articolo 301 (Corte costituzionale 15 dicembre 1967, numero 139), si è reso necessario modificare la norma vigente in modo che, nei casi anzidetti, il citato termine di sei mesi inizi a decorrere, anzichè dalla data dell'interruzione, da quella della notificazione della comunicazione dell'evento interruttivo che una delle parti in causa faccia alle altre.

Si è ritenuto di stabilire che ciascuna delle parti — e non solo quella colpita dallo evento interruttivo — possa dare comunicazione dell'evento stesso alle altre, in quanto l'interesse alla definitività della situazione sostanziale e processuale è in ciascuna di esse. D'altra parte, si è concluso che il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo non potesse decorrere dalla comunicazione dell'evento interruttivo fatta in udienza, perchè siffatta dichiarazione non raggiungerebbe la finalità che si persegue quanto meno nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo in quanto non presente in udienza.

La normativa è stata estesa ai casi di interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli articoli 299 e 300, comma terzo, essendo evidente che anche rispetto alle citate norme sussiste il contrasto con il precetto costituzionale sul diritto alla difesa dimostrato nella menzionata sentenza del 15 dicembre 1967, n. 139, della Corte costituzionale, posto che anche rispetto a tali casi l'interruzione del processo è automatica e, se si vuole assicurare il diritto di difesa, il termine per la prosecuzione o la riassunzione di esso non può che decorrere dalla notizia che dell'evento interruttivo abbiano avuto le parti.

21. — In tema d'impugnazioni, si provvede, anzitutto, ad adeguare il contenuto dell'articolo 360 al precetto costituzionale della impugnabilità delle pronunce giurisdizionali, eliminando dalla prima parte dell'articolo l'inciso che sancisce la esclusione della

ricorribilità in Cassazione per la sentenza del conciliatore.

Seguendo l'avviso della Commissione ministeriale si ritiene, poi, di proporre una riforma che prevede la totale abolizione dei depositi per il caso di soccombenza che non soltanto non sono più in grado, per la tenuità dell'ammontare, di costituire una remora alla litigiosità, ma costituiscono fonte di numerose questioni, che vengono a soffocare la fondamentale esigenza di giustizia sostanziale.

Con la soppressione dell'articolo 364 e del n. 1 del secondo comma dell'articolo 369, relativi al deposito per ricorso in cassazione, vengono soppresse anche le disposizioni corrispondenti nell'articolo 398, terzo comma, e nell'articolo 399, primo comma, che prevedono il deposito nei giudizi di revocazione, e nell'articolo 651, relativo al deposito nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

Nell'articolo 369, relativo al deposito del ricorso, oltre a sopprimere, come si è detto, il n. 1 del secondo comma, nel quale si stabiliva che insieme col ricorso doveva essere depositata, a pena d'improcedibilità, la quietanza del deposito per il caso di soccombenza, si è ritenuto opportuno porre a carico della cancelleria della Corte di cassazione l'onere di richiedere alla cancelleria del giudice, che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione, la trasmissione del fascicolo di ufficio, in quanto, soddisfacendo un interesse pubblico l'esigenza di tener presente ai fini della decisione di cassazione il fascicolo d'ufficio dei precorsi gradi del giudizio di merito, l'onere di richiedere la trasmissione di tale fascicolo sembra che debba far carico agli uffici giudiziari e non alle parti. In tal modo si è ritenuto anche che si possa conseguire un duplice risultato, e cioè rendere più agevole alle parti la facoltà d'impugnare ed evitare le questioni che sorgono in relazione al mancato deposito, insieme col ricorso, della richiesta del fascicolo.

22. — In ordine alla costituzione delle sezioni unite, la Commissione ministeriale presè in considerazione le questioni relati-

ve alla composizione, e cioè al numero ed alla provenienza dei magistrati che ne debbono far parte, ed alla necessità di una costante uguale formazione del collegio, formulando concrete proposte, di cui si potrà tener conto nella riforma dell'ordinamento giudiziario.

Quanto alla competenza delle sezioni unite si è adeguatamente meditata la questione relativa alla competenza in ordine ai ricorsi investenti questioni di massima di particolare importanza.

L'istanza di abolire la facoltà del primo presidente di disporre la pronuncia a sezioni unite sulle questioni di particolare importanza, da più parti avanzata, si basava sulla tendenza, generalmente invalsa, delle parti a ricorrervi per evitare l'applicazione della giurisprudenza dominante nelle sezioni semplici nelle ipotesi in cui questa non fosse ritenuta favorevole alla parte istante.

Si è, però, considerato che, mentre tale inconveniente trova già una valida remora nel potere di apprezzamento discrezionale del primo presidente, il cui vaglio costituisce un freno alle istanze dettate da motivi interessati, d'altra parte l'abrogazione della norma avrebbe costituito un grave colpo a quelle che devono rimanere pur sempre le caratteristiche della corte regolatrice, di interprete suprema del diritto.

Si è ritenuto soltanto di riformare la formula della legge sostituendo al criterio della particolare importanza della questione in relazione alla causa, quello della portata della questione stessa in relazione ai principi fondamentali che presiedono gli istituti in esame.

23. — Alcune altre riforme di dettaglio sono state apportate alle norme sul ricorso per cassazione, per corrispondere ad esigenze rivelatesi nella pratica.

Così è apparso opportuno anticipare il termine per la presentazione delle memorie difensive (da cinque a dieci giorni), al fine di concedere a ciascuna parte un maggior tempo per lo studio degli scritti avversari (articolo 378).

In ordine all'articolo 384, è stata ravvisata la necessità di stabilire che, in caso di ac-

coglimento del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sia enunciato testualmente non solo nella motivazione, ma anche nel dispositivo, il principio di diritto, al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi al fine di evitare a questo ultimo ogni difficoltà nell'individuazione del principio o dei principi di diritto, affermati dalla Cassazione nel corso della motivazione.

In conseguenza dell'abolizione del deposito per il caso di soccombenza è stato necessario modificare, in correlazione, oltre gli articoli 398, terzo comma, e 399, primo comma, anche l'articolo 402, secondo comma, e sopprimere il primo comma dello stesso articolo 402.

24. — È stato osservato come il gran numero di controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, anche per somme relativamente modeste, nonché la necessità, concordemente riconosciuta, di un decentramento per una più sollecita ed economica giustizia, consiglino una riforma che sopprima la competenza esclusiva del tribunale per tali controversie, tenendo ferma quella del pretore e del tribunale nei rispettivi limiti di valore.

Dopo approfondito esame, si è ritenuto di dover accedere a tale tesi e si è, pertanto, suggerito di modificare nel senso anzidetto l'articolo 461. Correlativamente è stato soppresso l'articolo 465.

Sempre in relazione alle predette controversie, va altresì ricordato come nel già menzionato disegno di legge concernente la riforma del processo del lavoro sia stata inserita una disposizione, in base alla quale l'esecuzione provvisoria di cui al secondo comma dell'articolo 282 si applica, senza cauzione, anche nel caso di sentenze che pronuncino condanna al pagamento di crediti di previdenza.

25. — Il libro dell'esecuzione, che presenta le più profonde riforme rispetto al Codice precedente, è stato fatto segno, da più parti, a vivaci critiche, tendenti a dimostrare come i risultati dell'esperienza, compiuta dopo l'entrata in vigore del Codice del 1942, non sembrano rispondere

pienamente alle aspettative che avevano accompagnato la riforma. Sarebbe, invero, tuttora sentito il disagio provocato dai vari espedienti con cui il debitore, servendosi della stessa legge, riesce a procrastinare l'osservanza dei propri obblighi; e ciò mentre frustra gli interessi privati del creditore, scuote la fiducia nel principio della legalità e lo stesso prestigio della funzione giudiziaria.

È stato peraltro rilevato che gli inconvenienti lamentati non possono essere tutti ascritti ad imperfezione degli istituti processuali, ma che invece molti di essi sono originati, specie nei grandi centri, dall'ineguale funzionamento degli uffici di esecuzione e si è, conseguentemente, ritenuto, in coerenza con i criteri seguiti nella revisione delle altre parti del Codice, di proporre una riforma che chiarisca alcune norme la cui equivoca formulazione ha fatto sorgere questioni interpretative di non agevole soluzione, ne riformi altre al fine di sveltire, nei limiti del possibile, la procedura, nonchè elimini taluni degli inconvenienti più o meno gravi segnalati dalla pratica.

26. — A tal fine si è ritenuto utile proporre la riforma dell'articolo 479, nel senso di dispensare l'istante dal procedere ad una seconda notificazione della sentenza che non sia già stata notificata con formula esecutiva, dopo l'avvenuto passaggio in giudicato di essa o la conferma del giudice di appello o la concessione della clausola di provvisoria esecuzione a norma dell'articolo 351, e considerare efficace, anche ai fini dell'esecuzione, la notifica fatta per la decorrenza del termine per l'impugnazione. Può ottenersi, così, una economia di spese ed un più sollecito corso della procedura esecutiva.

La riforma viene proposta come aggiunta di un quarto comma all'articolo 479, sulla falsariga della disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo 654, statuendosi espressamente che nel precetto deve farsi menzione dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva.

Correlativa alla riforma dell'articolo 479 è quella apportata all'articolo 124 del-

le disposizioni di attuazione, mediante l'aggiunta di un terzo comma, con il quale si attribuisce al cancelliere il compito di apporre, a richiesta dell'interessato, la formula esecutiva in calce alla copia della sentenza quando questa sia passata in giudicato.

Potendo la necessità di immediata esecuzione sorgere durante il termine ad adempiere concesso al debitore, è stato, poi, previsto nell'articolo 482 che la relativa autorizzazione possa essere data dal capo dell'ufficio competente per l'esecuzione, anche in pendenza del termine stesso, con provvedimento successivo alla notificazione del precetto, da notificarsi a parte al debitore.

27. — Le riforme che si ritiene necessario proporre in tema di espropriazione forzata concernono la pubblicità degli avvisi e la conversione del pignoramento.

In caso di espropriazione immobiliare l'attuale sistema della pubblicità degli avvisi crea intralcio ad un rapido svolgimento della procedura a causa di inserzioni previste obbligatoriamente. Si propone di abrogare il secondo comma dell'articolo 490, in modo che sarà il giudice a disporre con i suoi poteri discrezionali quali avvisi di pubblicità ritenga più utili.

Si propone poi di inserire tra il primo e il secondo comma dell'articolo 495, concernente la conversione del pignoramento, una disposizione che obbliga l'istante a depositare l'importo a prova che si tratta di una seria volontà di conversione e non d'atto dilatorio e anche al fine di rendere più celere la procedura.

28. — Le principali riforme che si ritiene di dover proporre in tema di espropriazione mobiliare concernono l'articolo 525, che disciplina l'intervento dei creditori.

È nota l'importanza della questione della tempestività o tardività degli interventi dei creditori chirografari ai fini del diritto a promuovere gli atti di esecuzione e della utile collocazione in sede di distribuzione del prezzo. Ora, secondo la dizione letterale del comma anzidetto, nel testo attuale, l'intervento deve aver luogo non oltre la

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita o per l'assegnazione.

Senonchè l'udienza fissata all'uopo dal giudice dell'esecuzione, per varie cause, il più delle volte non coincide con quella in cui effettivamente viene provveduto. Di qui l'opportunità di modificare la disposizione, stabilendo la tempestività degli interventi sino al momento in cui per la prima volta si dispone la vendita o l'assegnazione (articolo 525, secondo comma).

Di particolare rilievo è, poi, la riforma che si propone al terzo comma dello stesso articolo.

L'istituto della piccola espropriazione mobiliare, introdotto dalla riforma del 1950 e con il quale, in base al combinato disposto degli articoli 525, terzo comma, e 530, quinto comma, è stata eliminata l'udienza per l'audizione delle parti (il noto « parlamentino », cui viene imputata la causa dei maggiori ritardi nel procedimento esecutivo), quando, insieme con quella del minimo valore dei beni pignorati, concorra la condizione del mancato intervento di altri creditori fino al momento in cui il creditore pignorante presenta, a norma dell'articolo 529, il ricorso per l'assegnazione o la vendita, ha trovato favorevole accoglimento. Per l'applicabilità di tale istituto è fissato come limite di valore, computato in base alla stima dei beni pignorati, l'ammontare di lire cinquantamila.

Attentamente valutata l'adeguatezza di tale cifra, si è ritenuto opportuno, allo scopo di rendere meno pesante la procedura in un maggior numero di casi di non rilevante importanza economica, migliorando la pratica funzionalità della norma, di suggerire l'aumento del limite attuale di valore a lire cinquecentomila (articolo 525, terzo comma).

Altra modifica all'articolo 525 è stata apportata, spostando come nuovo quarto comma l'ultimo periodo dell'attuale secondo comma, il quale contiene una disposizione che, con ogni evidenza, si riferisce anche al caso previsto dal comma successivo.

Altra modifica di carattere esclusivamente formale è introdotta all'articolo 529, ove al termine « privilegio » va sostituita la locuzione « diritti di prelazione », analogamen-

te alla correzione operata, con il regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, al testo dell'articolo 528, ultimo comma.

Nell'ambito del programma di riforma del procedimento esecutivo, trova adeguato posto anche il suggerimento di inserire, dopo l'articolo 530, un nuovo articolo 530-bis, con il quale si stabilisce che il pretore, con lo stesso provvedimento con il quale dispone la vendita, fissa anche un'udienza per il riparto della somma ricavata e per ogni altro eventuale provvedimento concernente l'esecuzione (come, ad esempio, le modalità delle fasi successive della vendita non eseguita al prezzo base d'asta), e ordina anche il secondo incanto, nell'ipotesi in cui la cosa messa all'asta resti invenduta e non ne sia chiesta l'assegnazione: il che rende più spedito il processo ed evita la necessità di una nuova pubblicità. Con tale ultima previsione si è dovuto, naturalmente, coordinare l'articolo 538 del Codice di procedura civile, che regola appunto il nuovo incanto. Infatti, l'udienza in detto articolo prevista non è più necessaria ma, poichè resta salvo il divieto dei creditori di chiedere, per il prezzo base dell'incanto, l'assegnazione della cosa venduta, si è dovuto stabilire un termine per la presentazione dell'istanza di assegnazione e prevedere che, a seconda che ricorra o meno l'ipotesi della piccola espropriazione, il pretore dispone l'assegnazione con decreto oppure fissa la udienza per l'audizione delle parti, nella quale provvede sull'istanza di assegnazione.

La modifica può, sul piano pratico, produrre un rilevante acceleramento della procedura di espropriazione.

La disposizione del secondo comma dell'articolo 536, che richiede necessariamente il concorso del custode per la ricognizione degli oggetti da vendersi, è causa nella pratica di ingiustificati ritardi per la non infrequente assenza del custode medesimo.

Al fine di ovviare a tale inconveniente, si è ritenuto di dover proporre la riforma della disposizione, stabilendo che l'operazione ricognitiva possa essere egualmente eseguita anche in assenza del custode, il cui intervento non appare imprescindibile.

Sempre allo scopo di snellire ulteriormente l'iter del procedimento esecutivo nel-

la fase dell'incanto, si prospetta anche l'opportunità di concedere facoltà a chi procede alla vendita di sospendere quest'ultima, su richiesta concorde di tutte le parti; le parti possono essere rinviate, in tal caso, per l'ulteriore corso del processo all'udienza già fissata dal pretore ai sensi dell'articolo 530-bis, come sopra proposto.

La riforma viene apportata mediante l'aggiunta di un nuovo comma all'articolo 537. Con essa si consente di evitare tempestivamente un incanto che in determinate circostanze potrebbe non più corrispondere, oltre che all'interesse del debitore, neppure all'interesse dei creditori: si pensi, ad esempio, al caso in cui il debitore offra la somma dovuta o un acconto su di essa. Tuttavia il testo a suo tempo predisposto dalla Commissione ministeriale è stato ora migliorato, sia perchè il rinvio delle parti ad una udienza fissata, prima che si prospetti la possibilità di una sospensione concordata, può ostacolare o non far maturare sufficientemente un eventuale componimento extraprocessuale, sia perchè si è ritenuto opportuno, per esigenze di coordinamento sistematico, adottare la stessa soluzione legislativa stabilita per la sospensione concordata nel procedimento di cognizione (articoli 296 e 297 del Codice di procedura civile), pur mantenendo il periodo di sospensione nel limite di quattro mesi, senza possibilità di successive sospensioni, in considerazione della maggiore sollecitudine che deve improntare il giudizio di esecuzione.

Le modifiche apportate, poi, all'attuale testo dell'articolo 542, concernente la distribuzione giudiziale della somma ricavata dalla vendita, riguardano il necessario coordinamento della disposizione con il nuovo articolo 530-bis, per il quale l'udienza per il riparto è già stata fissata con il provvedimento di autorizzazione alla vendita.

In tema di espropriazione presso terzi è stato osservato come non sembri equo tener vincolato oltre il necessario il terzo agli obblighi di custodia e sia, quindi, opportuno abilitare lo stesso terzo a liberarsi dagli obblighi in parola; si è, però, ritenuto pericoloso attribuire al terzo una

facoltà liberamente esercitabile e, conseguentemente, preferibile configurare la norma come un semplice potere discrezionale lasciato in tal senso al giudice. La disposizione suggerita è stata collocata come un nuovo articolo dopo l'articolo 546 (articolo 546-bis).

È stato da più parti esattamente rilevato che l'articolo 553, concernente l'assegnazione dei crediti, non stabilisce se l'ordinanza di assegnazione, che il pretore è chiamato ad emettere quando il terzo nella sua dichiarazione si riconosca senza contestazioni debitore dell'esecutato, abbia o meno efficacia di titolo esecutivo. Nel silenzio della legge, si dovrebbe concludere per la negativa, in omaggio alla norma generale dettata dall'articolo 474, n. 1; ma, dal punto di vista logico e pratico, una tale soluzione non soddisfa, non vedendosi il motivo per cui l'ordinanza in discorso, fondata sull'esplicita ed incontestata dichiarazione del terzo, non debba produrre gli stessi effetti della pronuncia che accerti giudizialmente l'obbligo di costui, con la conseguenza di costringere il creditore assegnatario a promuovere in suo confronto, dopo esaurita la procedura esecutiva presso terzi, altro giudizio ordinario di condanna.

Si è, pertanto, proposta una integrazione del primo comma del citato articolo 553, con la quale viene conferita espressamente all'ordinanza di assegnazione del credito efficacia esecutiva. Al testo così predisposto dalla Commissione ministeriale, si è ritenuto di aggiungere, nel secondo comma, la formula « salvo esazione » di cui al primo comma, al fine di precisare che l'assegnazione o cessione forzata di crediti, di cui al primo ed al secondo comma di detto articolo, avviene sempre *pro solvendo*.

29. — La proposta di riforma dell'articolo 556, mediante aggiunta di un nuovo comma, tende a colmare una lacuna della legge, la quale non spiega se si debba o meno seguire la forma dell'esecuzione mobiliare per l'espropriazione della massa dei mobili pignorati unitamente agli immobili.

La questione è stata risolta nel senso che, di regola, la vendita abbia luogo unitariamente con le forme dell'espropriazione im-

mobiliare, in considerazione del fatto che il più delle volte i mobili si integrano con l'immobile in un unico complesso economico e funzionale (si pensi al caso dei mobili di un albergo o dell'arredamento di un palazzo gentilizio); quando, peraltro, tali ragioni non ricorrono, il giudice, sentite le parti, può disporre che la vendita dei mobili abbia luogo con le forme dell'espropriazione mobiliare, nel qual caso rimette gli atti al pretore del luogo dell'esecuzione.

Circa il tempo dell'intervento dei creditori nell'espropriazione immobiliare valgono i rilievi già formulati in relazione al secondo comma dell'articolo 525. Si osserva, altresì, che, per la maggiore complessità dell'espropriazione immobiliare, ancor più spesso si dà il caso che la prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita non coincida con quella in cui si ordina la vendita stessa, e che, quindi, vieppiù si avverte per tale procedura la necessità della riforma proposta, nel senso che l'intervento può aver luogo fino all'udienza in cui la vendita viene disposta (articolo 563, secondo comma).

Si è ritenuto poi utile disporre che la vendita all'incanto abbia luogo davanti al cancelliere e col sistema della vendita al migliore offerente, abolendosi il superato sistema della candela vergine.

È sembrato altresì conveniente apportare un chiarimento alle disposizioni dell'articolo 584, al fine di risolvere il problema, vivamente dibattuto, che verte sulla possibilità che, nel silenzio della legge, possano essere ammessi alla gara, che ha luogo a seguito di aumento di sesto, anche nuovi concorrenti, oltre l'aggiudicatario e coloro che hanno fatto l'aumento di sesto.

La soluzione affermativa che viene suggerita, accogliendo le proposte in tal senso da più parti avanzate, mentre giova ai fini dell'esecuzione, non ne ritarda lo svolgimento.

È ovvio, invero, il rilievo che il fine della procedura in esame è quello di vedere conseguito il prezzo più alto possibile nell'interesse sia dei creditori che del debitore. Nè va, d'altra parte, trascurata la considerazione che già nel sistema del Codice

del 1865 era assicurato il diritto di tutti a partecipare alla nuova gara.

Nell'articolo 587, inoltre, sono state apportate modifiche tendenti ad eliminare alcune improprietà di formulazione.

Così dal capoverso dell'articolo nella locuzione «cauzione confiscata» è stato eliminato il termine «confiscata», trattandosi di somma che va a profitto della massa attiva dell'esecuzione e non dell'Erario, mentre nel primo comma dello stesso articolo è stata soppressa la locuzione «a titolo di multa», dicendosi più propriamente e più semplicemente «lo condanna alla perdita della cauzione».

Altra riforma in tema di espropriazione immobiliare che è stata ritenuta meritevole di accoglimento, al fine di accelerare ed agevolare il processo, è quella tendente alla modificazione del primo comma dell'articolo 590, nel senso che non occorra attendere dieci giorni da quello dell'incanto andato deserto per provvedere alla fissazione dell'udienza per l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti.

Tale udienza, la quale comunque deve essere fissata per disporre eventuale nuovo incanto, può essere determinata già in costanza dell'udienza in cui l'incanto è andato deserto, per una data non inferiore ai dieci giorni, termine utile in cui possono, a norma dell'articolo 588, farsi le istanze di assegnazione.

Si è poi ritenuto utile completare il contenuto dell'articolo 596 in quanto si era rilevato che la somma ricavata è composta non solo da quanto proviene a titolo di prezzo delle cose vendute od assegnate, ma anche da ciò che deriva quale rendita o provento dei beni pignorati o risarcimento di danni da parte dell'aggiudicatario inadempiente.

Relativamente alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita o dall'assegnazione, accogliendo le osservazioni mosse contro il testo dell'articolo 596 del Codice di procedura civile, accusato di scarsa precisione terminologica, si è provveduto ad una nuova formulazione dello stesso, precisando che il progetto di distribuzione deve essere formato dal giudice non soltanto sulla

base del prezzo versato, ma anche sulla base di quanto deriva eventualmente a titolo di rendita o provento delle cose pignorate ed a titolo di risarcimento danni da parte dell'aggiudicatario.

30. — La dizione attuale dell'articolo 607, messa in relazione con la collocazione dell'articolo stesso, dovrebbe far ritenere che la norma si riferisca soltanto alla procedura per consegna e non anche a quella per rilascio.

Peraltro una tale soluzione si rivela del tutto insoddisfacente sul piano pratico ed ingiustificata sul piano teorico; e, pertanto, si propone una riforma che estende espressamente l'articolo alla procedura per rilascio.

È stato, inoltre, autorevolmente posto in dubbio se la procedura per l'esecuzione forzata di obblighi di fare possa essere usata per ottenere la consegna della prole disposta dal presidente del tribunale coi provvedimenti di cui all'articolo 708 del Codice di procedura civile e agli articoli 331 e 333 del Codice civile e, cioè, se oggetto dell'esecuzione sia il *facere* della persona tenuta a rilasciare la prole, ovvero la prole stessa, nel qual caso dovrebbe trovare applicazione la procedura esecutiva di consegna.

Allo scopo di risolvere legislativamente la questione, seguendo l'opinione dominante che nega l'applicabilità di tale ultima procedura, era stato proposto di inserire nell'articolo 612 una disposizione che sancisse che la procedura per l'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare può essere seguita anche per i provvedimenti di cui all'articolo 708. Accogliendo la riforma anzidetta, si è ritenuto, peraltro, che la disposizione possa essere meglio collocata nello stesso articolo 708.

31. — È noto che le critiche all'attuale sistema delle opposizioni nel processo esecutivo si addensano in materia di opposizioni di rito che hanno limitata portata e scarso rilievo, e attengono a vizi facilmente riparabili e hanno scopo dilatorio; appare pertanto rispetto ad esse troppo pe-

sante il rito dell'ordinario giudizio cognitivo e superflua l'adozione della sentenza.

Al fine di eliminare l'inconveniente della lentezza che è grave e inescusabile nella fase di coattiva attuazione del diritto, si ritiene di proporre una riforma secondo la quale le opposizioni di forma siano promosse con ricorso al giudice dell'esecuzione e che questi pronunzi con ordinanza i provvedimenti diretti a regolarizzare gli atti e i documenti difettosi, in conformità dei poteri che l'articolo 182 del Codice di procedura civile attribuisce al giudice istruttore. Ne consegue che l'ordinanza non ha natura decisoria e non è quindi nè applicabile nè ricorribile. In tal senso sono stati modificati gli articoli 617 e 618 del Codice di rito e, coordinatamente, il quarto comma dell'articolo 530 ed il quarto comma dell'articolo 569.

Nell'articolo 619, concernente la forma dell'opposizione di terzo, è stata rilevata la netta antinomia che si riscontra tra il testo attuale del primo comma dell'articolo, per il quale l'opposizione del terzo, che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, va proposta al giudice dell'esecuzione prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni, e quello del successivo articolo 620, secondo cui l'opposizione è considerata tardiva se proposta dopo la vendita.

Per eliminare tale antinomia, si suggerisce di sostituire nel citato primo comma dell'articolo 619 le parole « prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni » con le parole « prima della vendita o dell'assegnazione dei beni ».

L'opposizione prevista dall'attuale articolo 622 può essere proposta dalla moglie del debitore, in quanto non è stata contemplata la situazione inversa e, cioè, che a proporre opposizione possa aver interesse il marito della debitrice.

Con la proposta riforma dell'articolo anzidetto, nel quale al termine « moglie » viene sostituito il termine « coniuge », si è ri-

tenuto appunto di dover estendere la norma anche al secondo caso, conformemente a quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 1967.

Ciò in considerazione della situazione di completa parità con l'uomo ormai raggiunta dalla donna su ogni piano, in ossequio al preciso precetto costituzionale, ed anche per armonizzare la norma in parola con il disposto degli articoli 69 e 70 della legge fallimentare, che regolano alla stessa stregua gli atti compiuti tra coniugi pregiudizievole ai creditori, nonchè la presunzione muciana che è riferita ad entrambi i coniugi.

Con la proposta aggiunta di un nuovo secondo comma all'articolo 627 si è inteso esplicitamente chiarire che, nei casi di estinzione del processo di opposizione, il termine indicato nel comma precedente decorre dal giorno in cui diventa irrevocabile l'ordinanza di estinzione o è passata in giudicato la sentenza che pronuncia l'estinzione del processo.

La soluzione del problema si ricava indubbiamente dal sistema: peraltro si è ritenuto opportuno colmare legislativamente la lacuna.

È stato rilevato, poi, che, nel caso che sia proposta opposizione ad esecuzione subito dopo il pignoramento, il pignorante, in attesa del relativo giudizio di cognizione, potrebbe non proseguire il processo esecutivo (anche se non sia concessa all'opponente la sospensione dell'esecuzione) e che nulla potrebbe giustificatamente vietare, in linea processuale, al pignorante di tenere un siffatto prudentiale comportamento.

Peraltro, la dizione dell'articolo 628 (intitolato «sospensione del termine di efficacia del pignoramento») che si riferisce all'opposizione ai singoli atti esecutivi (articolo 617) può far dubitare che voglia escludersi l'opposizione ad esecuzione.

Si è proposto, pertanto, di riformare la disposizione integrandola nel senso che anche l'opposizione ad esecuzione (articoli 615 e 619) sospende il decorso del termine previsto nell'articolo 497 (come del resto la opposizione a precetto sospende il termine di efficacia dello stesso: articolo 481).

Dalla possibilità conferita ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo di provocare gli atti del processo di espropriazione discende che per dar luogo all'estinzione del processo di espropriazione devono rinunciarvi non solo il creditore pignorante, ma anche i creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo, nell'ipotesi in cui il processo esecutivo non sia ancora giunto all'aggiudicazione definitiva o all'assegnazione. Se invece la rinuncia avviene dopo la vendita è necessario che rinuncino tutti i creditori concorrenti; ciò a riprova che la distinzione tra azione espropriativa e azione soddisfattiva sussiste anche nel codice vigente, e che nella fase successiva all'atto espropriativo finale (vendita) l'azione spetta a tutti i creditori, ancorchè non muniti di titolo esecutivo (articolo 629).

Correlativamente al principio fissato dall'articolo 629, il successivo articolo 632 determina diversamente gli effetti dell'estinzione, a seconda che questa si verifichi prima e dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione.

È pertanto essenziale fissare con chiarezza quale sia il momento temporale distintivo delle due ipotesi. E sotto questo aspetto l'espressione legislativa, ed in particolare il termine «aggiudicazione» in relazione al processo di espropriazione immobiliare in cui l'effetto traslativo si verifica in un momento successivo, appare manchevole.

Si è, di conseguenza, proposto, allo scopo di chiarire definitivamente il punto anzidetto, di sostituire il termine «aggiudicazione», di cui al primo comma dell'articolo 629 ed al primo comma dell'articolo 632, con il termine più proprio di «vendita».

Inoltre il secondo comma del citato articolo 629 si applica indubbiamente anche all'assegnazione, nell'ipotesi in cui ad essa sia conseguenziale il versamento di un conguaglio: coloro che hanno diritto di essere collocati su di esso, sono legittimati a rinunciare insieme con l'assegnatario.

La riforma della disposizione tende appunto a sancire legislativamente tale interpretazione.

Un'ultima modificazione del testo dell'articolo 629 è stata proposta in relazione al disposto del primo comma.

Per gli articoli 526 e 564 i creditori chirografari solo se intervenuti tempestivamente e se muniti di titolo esecutivo possono provocare i singoli atti di esecuzione. Peraltro il comma in esame subordina l'estinzione del processo alla rinuncia del creditore pignorante e indistintamente dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo.

Si è prospettata di conseguenza l'opportunità di un coordinamento di tali norme, in quanto appare chiaro che per l'estinzione del processo non deve essere ritenuta necessaria l'adesione del creditore chirografario intervenuto tardivamente, anche se munito di titolo esecutivo. Una diversa soluzione, dettata dalla lettera attuale della norma in esame, sarebbe, infatti, incompatibile con i principi che informano il sistema: chè, mentre da un lato il creditore anzidetto non sarebbe in condizioni di promuovere gli atti di esecuzione, dall'altro potrebbe invece protrarre indefinitamente a mezzo di rinvii il corso del processo, anche se gli altri creditori abbiano rinunciato agli atti.

32. — Nella revisione delle disposizioni del quarto libro, a parte alcune riforme in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, nonchè altre modificazioni conseguenti a modificazioni adottate nei precedenti libri o tendenti a risolvere problemi sorti nella pratica, sono stati sottoposti a particolare esame gli istituti del sequestro e dei provvedimenti di urgenza, e si è provveduto ad una completa riforma del primo e ad una integrazione della disciplina del secondo onde snellirne le linee e migliorarne l'efficacia, pur senza intaccarne le fondamentali e tradizionali strutture.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, si è ritenuto, per una più adeguata sistemazione della materia, trasportare nel Codice la disciplina dell'opposizione ai decreti riguardanti crediti per onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali, disciplina attualmente contenuta nell'articolo 30 della legge 13 giugno 1942, n. 749.

Fermo lasciando il procedimento rapido in camera di consiglio, si è tuttavia creduto più congruo stabilire che la decisione sia presa, non con ordinanza, come previsto dalla legge succitata, bensì con sentenza non appellabile.

La soppressione dell'articolo 651, relativo al deposito per il caso di soccombenza, è conseguente all'eliminazione di tutti i depositi preventivi, come già esposto in relazione all'articolo 364.

33. — Come si è detto, sono state riformate con particolare cura le disposizioni sul sequestro, intendendo, con le modifiche proposte, suggerire un rimedio contro gli inconvenienti universalmente lamentati nell'attuale ordinamento e conciliare, entro certi limiti, i due aspetti del problema in certo qual modo contrastanti: e cioè da un lato la necessità dell'efficace emanazione di un provvedimento che l'urgenza e il pericolo di determinate situazioni reclamano immediato e senza contraddittorio e, dall'altro, l'esigenza del requisito imprescindibile d'ogni pronuncia del giudice che, appunto nella garanzia del contraddittorio, trova la sua peculiare espressione.

Innanzitutto è stata data una più esatta collocazione alle varie ipotesi di sequestro, stralciando dall'articolo 670 il sequestro di prove previsto dal n. 2 e trasportando in un nuovo articolo 671-bis, previa adeguata rielaborazione formale della disposizione, onde porne meglio in risalto i caratteri tipici.

Anche la norma che prevede il sequestro giudiziario è stata opportunamente riformata sul piano formale, con la sostituzione dell'espressione, non del tutto propria, « il giudice può autorizzare il sequestro » e con esplicito riferimento ai requisiti dell'apparente fondamento della pretesa della parte istante, nonchè dell'opportunità del provvedimento cautelare per l'equa tutela degli interessi delle parti.

La riforma di carattere sostanziale introdotta nello stesso articolo 670 tende, invece, a regolare il sequestro giudiziario dei crediti, che per il sistema attuale non sembra consentito, in quanto la lettera del n. 1 dell'articolo in esame (controversia

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sulla proprietà e sul possesso dei beni) non potrebbe essere applicata ai crediti se non mediante una estensione analogica di dubbia ammissibilità. Alla lacuna verrebbe, pertanto, ovviato con la proposta modificata.

Si è per contro ritenuto di non dover accogliere, perchè contrastato dalla maggioranza degli studiosi, il suggerimento avanzato in dottrina circa l'ammissibilità del sequestro conservativo dell'azienda; si è, tuttavia, proceduto a migliorare la formulazione dell'articolo 671, mettendo, tra l'altro, in adeguato rilievo gli elementi tra loro connessi del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, presupposti tipici della misura cautelare: in particolare con la sostituzione della parola « timore » con l'altra « pericolo » si è inteso porre l'accento, più che sull'elemento subiettivo del timore da parte del creditore istante per un possibile danno, sull'elemento obiettivo costituito dal fatto che tale timore deve corrispondere ad una situazione di pericolo reale ed obiettiva, determinata dalle effettive condizioni in cui sia venuto a trovarsi il debitore.

Circa la competenza a concedere il sequestro anteriormente alla causa, si è ritenuto opportuno distinguere tra il sequestro conservativo e di prove da un lato e quello giudiziario dall'altro e, di conseguenza, mentre si è lasciata invariata la competenza del giudice del luogo di esecuzione del sequestro, e quindi la competenza promiscua, per il sequestro conservativo e il sequestro di prove si è proposto di procedere senz'altro all'abolizione di tale competenza in ordine al sequestro giudiziario.

In conseguenza dell'abolizione di tale titolo di competenza per il sequestro giudiziario, è stato necessario integrare il terzo comma dell'articolo 672, prevedendo, accanto all'ipotesi che competente a conoscere del merito non sia il giudice civile ordinario, l'altra ipotesi che competente per il merito non sia il giudice italiano. Pertanto, in entrambe le ipotesi, competente per il sequestro sarà il pretore o il presidente del tribunale del luogo ove il sequestro deve essere eseguito.

Circa la fase di sommaria istruttoria che precede l'emanazione del provvedimento sull'istanza di concessione della misura cautelare, si è infine dato più ampio ingresso al contraddittorio, non essendovi motivo alcuno perchè il giudice, in caso di sequestro conservativo ovvero di sequestro giudiziario che abbia per oggetto cose mobili, debba sempre provvedere con decreto senza sentire la controparte.

Si è così stabilito, nell'ultimo comma del citato articolo 672, che il giudice, di regola, provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti, e che solo ove si tratti di sequestro conservativo o di sequestro di prove, ovvero se ricorra una particolare urgenza, può provvedere con decreto motivato, *inaudita altera parte*.

Nella rielaborazione del successivo articolo 673, si è inteso colmare alcune lacune che sono state rilevate nel regime della competenza ad autorizzare i sequestri in corso di causa.

All'uopo è stata espressamente prevista l'ipotesi dell'istanza di sequestro formulata quando la causa è stata dall'istruttore rimessa al collegio per la decisione o quando la causa è stata già spedita a sentenza. Il silenzio della legge su questi punti ha fatto sorgere nutrite discussioni, che si è creduto opportuno risolvere attribuendo la competenza a concedere il sequestro in entrambi i casi anzidetti al presidente del tribunale o della Corte di appello, sotto il profilo che il giudice istruttore si è in tali casi spogliato del processo e la causa sulla convalida è destinata a seguire un itinerario proprio rispetto a quella di merito.

Quanto alla competenza nel periodo in cui pendono i termini per l'appello o per il ricorso per cassazione, è sembrato consigliabile attribuirlo al giudice *a quo*, non ravvisandosi la ragione di investire della cognizione sull'istanza di sequestro il giudice dell'impugnazione, che potrebbe anche non esser mai chiamato a decidere la causa di merito.

La stessa previsione è stata formulata, ove l'ipotesi si verifichi durante la decorrenza del termine per l'appello avverso la sentenza del conciliatore: ma, per ovvie ragioni, è stato deciso che anche in tal ca-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

so l'istanza deve essere proposta al pretore.

Inoltre, nel penultimo comma dell'articolo in esame, l'aggettivo « eccezionale » è stato sostituito con l'altro « particolare », onde adeguare la disposizione a quella dell'ultimo comma dell'articolo 672; e così pure nel comma successivo è stata prevista l'ipotesi che la causa penda dinanzi ad un giudice straniero.

Nell'articolo 676 sono stati aggiunti due nuovi commi, per regolare la custodia nell'ipotesi di sequestro giudiziario di crediti ed ampliare, al fine di evitare possibili abusi, i poteri del giudice in ordine al sequestro di azioni sociali; si è così stabilito che, nel primo caso, il custode deve curare l'esazione del credito e la conservazione della somma riscossa, senza pregiudizio del debitore; e che, nel caso di sequestro di azioni sociali, il giudice, sentite le parti, può attribuire al sequestrato, anzichè al custode, il diritto di voto e può sempre modificare i poteri attribuiti al custode.

Inoltre, dopo l'articolo 676 è stato inserito un nuovo articolo, con il quale viene risolta la questione su chi debba emanare i provvedimenti relativi all'esecuzione del sequestro dopo la nomina del giudice istruttore, stabilendosi che la competenza spetti a quest'ultimo, che pronuncia con ordinanza.

L'articolo 677 è stato coordinato con la separata previsione del sequestro di prove (articolo 671-bis) e con le variazioni formali recate agli articoli 670 e 671.

La previsione di cui al secondo comma del successivo articolo 678, concernente l'esecuzione del sequestro conservativo sui mobili, è stata riformata con la menzione dei casi in cui si tratti di un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode o di un bene sottoposto a pignoramento che sia alienato dal debitore pignorato, mentre invariato è rimasto il testo dell'articolo 679, concernente l'esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili.

Nonostante qualche autorevole voce contraria, si è ritenuto opportuno mantenere il secondo stadio del procedimento di sequestro, e cioè il giudizio di convalida. Le

ragioni giustificative della decisione stanno nella deficienza di contraddittorio che presenta la prima fase, nella sommarietà che, data la connaturale urgenza, presenta l'attività istruttoria portante al provvedimento dispositivo dell'esecuzione del sequestro, al fine di raggiungere al più presto la tutela preventiva del diritto che si vuole cautelare, e nell'esigenza di sottoporre il provvedimento ad una conferma; il che si fa *ex post*, in quello stadio che si dice appunto di convalida, in cui le ragioni adottate a giustificazione della domanda di sequestro vengono sottoposte ad un esame più completo e ponderato.

Ciò premesso, sono state apportate all'articolo 680, concernente la convalida del sequestro ordinato anteriormente alla causa, varie modificazioni. A parte il ritocco di carattere meramente formale di cui al primo comma (« Se il sequestro è stato disposto, eccetera ») è stato, nel terzo comma, precisato che dei successivi atti di esecuzione il sequestrante debba dare regolare notificazione al sequestrato, non sembrando sufficiente che ne dia la semplice notizia richiesta dall'attuale disposizione.

Dal quinto comma dell'articolo è stata, inoltre, eliminata l'ultima parte, sia perchè non si tratta nella specie di una vera e propria revoca del provvedimento cautelare, ma piuttosto di una dichiarazione di inefficacia, sia per ragioni di coordinamento con le nuove disposizioni proposte in ordine alla revoca del sequestro ed alla rielaborazione del testo dell'articolo 683, come si dirà in appresso.

La più importante riforma concerne la possibilità di revoca della misura cautelare a seguito di opposizione da parte del sequestrato; la relativa disciplina è contenuta negli articoli 680-bis e 680-ter, rispettivamente per il caso di sequestro anteriore alla causa e per il caso di sequestro in corso di causa.

Si lamenta, invero, oggi una organica disfunzione tra i poteri del giudice nel concedere il sequestro (anche con semplice decreto e in base a sommarie informazioni) ed il modo onde poi si possa ottenere la revoca (mediante sentenza o attraverso tutto lo sviluppo di un lungo processo ac-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

compagnato e normalmente concluso insieme con la causa di merito).

Il nuovo sistema suggerito tende appunto ad ovviare a tale inconveniente, consentendo al sequestrato di chiedere, entro termine perentorio, la revoca immediata del sequestro, mediante ricorso diretto al pretore o al presidente o mediante reclamo avverso il provvedimento dell'istruttore. Il pretore o il collegio, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

Sulla natura del provvedimento che decide sull'opposizione del sequestrato si è ritenuto che, non avendosi una fase di merito, sibbene un incidente processuale per il carattere strumentale del sequestro, non occorra la sentenza e sia, pertanto, sufficiente l'ordinanza.

Gli ultimi due commi degli articoli in esame dispongono che con l'ordinanza con cui revoca il sequestro il giudice dispone, quando occorre, la cancellazione della trascrizione e regolano, altresì, l'eventuale azione per danni, che può essere proposta, a seconda dei casi, o nel giudizio di convalida, o dinanzi al giudice competente per la causa di merito, ovvero nella prosecuzione di quest'ultimo.

L'articolo 681, concernente la convalida del sequestro ordinato in corso di causa, è stato integrato e coordinato con le disposizioni innovative inserite nei precedenti articoli, mentre la formulazione del successivo articolo 682 è stata ampliata, soprattutto al fine di rendere utile la disposizione relativa allo sganciamento del procedimento di convalida da quello di merito, nei casi in cui si abbia interesse a far dichiarare la nullità del sequestro per vizi di forma indipendentemente dal merito.

Un ulteriore ampliamento all'iniziativa delle parti è stato, poi, dato con il nuovo articolo 682-bis, che prevede la possibilità di revoca del sequestro sull'accordo delle parti stesse. Tale modifica si inquadra perfettamente nell'intento di attenuare l'attuale rigidità del sequestro e risponde ad una esigenza vivamente sentita nella pratica: allorchè le parti siano concordi nell'eliminare il sequestro, sia esso giudiziario o conservativo o di prove, non vi è ragione

di mantenere la misura cautelare e far proseguire il giudizio di convalida.

È stato giustamente rilevato, inoltre, come l'attuale testo dell'articolo 683, che considera i casi di inefficacia del sequestro, sia tutt'altro che completo e per di più la disposizione dell'ultimo comma esiga una dichiarazione apposita di inefficacia da farsi con decreto, mentre in non pochi casi tale decreto potrebbe essere del tutto superfluo, ove risultasse assorbito dal provvedimento (ordinanza o sentenza) pronunciante sul merito o sulla domanda di convalida separatamente.

Con la nuova formulazione proposta, si intende colmare le lacune lamentate, mediante la previsione sistematica delle varie ipotesi di inefficacia della misura cautelare, e risolvere nel contempo le controversie cui la non agevole interpretazione della norma vigente ha sin qui dato luogo.

A parte i casi di revoca contemplati dai nuovi articoli 680-bis, 680-ter e 682-bis, sono state così espressamente previste le ipotesi di mancata prestazione della cauzione nel termine stabilito e di estinzione del giudizio di convalida, ed è stato altresì precisato che il sequestro perde la sua efficacia anche se la sentenza che rigetta l'istanza di convalida o dichiara l'inesistenza del diritto non è passata in giudicato, ma è soltanto provvisoriamente esecutiva.

Tale ultima riforma risponde, oltre tutto, ad una riconosciuta esigenza pratica, messa in luce dalla dottrina. Infatti l'applicazione della norma attuale, per cui il dissequestro non può conseguirsi se non con una sentenza passata in giudicato, è contraria ai principi generali che regolano la materia della provvisoria esecuzione della sentenza; è contraria al principio della normale forza esecutiva delle sentenze di appello; non consente una utile applicazione del precedente articolo 682, che permette la decisione separata delle questioni relative alla convalida del sequestro, e, sul piano pratico, si risolve, nei casi in cui la misura cautelare è stata chiesta ed ottenuta senza fondamento, in un atto vessatorio verso la parte che l'ha subita.

Gli ultimi due commi dell'articolo prevedono l'emanazione, su ricorso dell'inte-

ressato, dell'apposito decreto, dichiarativo di inefficacia del sequestro e contenente gli eventuali provvedimenti consequenziali atti a rimuovere gli effetti del sequestro stesso, nei casi di mancata proposizione del giudizio di convalida, di mancata prestazione della cauzione nel termine stabilito e quando si sia omesso di provvedere al riguardo con la sentenza pronunciata nel giudizio di convalida o di merito, o con l'ordinanza che dichiara l'estinzione del giudizio stesso. Il rigetto dell'istanza non impedisce però alla parte di proporre domanda nei modi ordinari.

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che nell'articolo 684 sia prevista, in sostanza, una conversione del sequestro conservativo e non già una eliminazione totale del vincolo. Tuttavia tale opinione, mentre da un lato risponde a fondate esigenze di giustizia, in quanto tien conto dell'interesse del sequestrato a far dichiarare, nonostante la revoca intervenuta, la illegittimità della misura cautelare ai fini di ottenere la restituzione della somma versata a titolo di cauzione, il rimborso delle spese giudiziarie e, se del caso, il risarcimento dei danni, dall'altro contrasta nettamente con la chiara lettera della legge che parla di revoca del sequestro per effetto della prestazione di idonea cauzione.

Al fine di eliminare tali perplessità, si ritiene, pertanto, di suggerire la riforma dell'articolo in esame, disciplinando l'istituto sotto forma di conversione della misura cautelare.

Il nuovo testo dell'articolo 686, concernente la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, è la risultante del testo attuale dell'articolo e dell'articolo 156 delle disposizioni di attuazione con alcune integrazioni.

È noto, infatti, che il citato articolo 156 delle disposizioni di attuazione anziché prendere spunto da una disciplina già esistente nell'articolo 686 del Codice per indicarne in modo più analitico l'esplicazione pratica, reca una disciplina autonoma che si aggiunge a quella dell'articolo 686, integrandola in punti essenziali. Onde l'opportunità di trasferire nel Codice il contenuto di detto articolo 156.

Nel secondo comma, anzi, si accoglie un recente orientamento, concernente l'articolo 156 delle disposizioni di attuazione, e si prolunga a 60 giorni, in luogo di un mese, il termine entro il quale il sequestrante è tenuto a depositare in cancelleria la copia della sentenza di condanna o di convalida, ovviando così ad un inconveniente rilevato nella pratica giudiziaria.

Il quarto comma del testo suggerito tende, altresì, a risolvere le questioni che sorgono allorchè da un lato il sequestro si sia trasformato automaticamente in pignoramento, per avere il sequestrante ottenuto sentenza esecutiva di condanna, e, dall'altro, non siano poi stati compiuti gli atti necessari per la definitiva ed operante inserzione del pignoramento nella procedura esecutiva. La conseguenza dell'inefficacia sembra inquadrarsi coerentemente nel principio dell'articolo 497, ove la stessa conseguenza è collegata ad analoga ipotesi di inattività del pignorante.

Nell'ultimo comma è apparso opportuno, infine, precisare che il sequestrante può limitarsi a proporre ricorso per intervento nell'esecuzione già da altri compiuta. Infatti gli adempimenti di cui ai commi precedenti non sembrano aver ragione d'essere nel caso ivi contemplato e, d'altronde, essi potrebbero ritardare inutilmente, a danno di tutti i creditori, la distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure far correre il rischio al sequestrante di arrivare troppo tardi e restare così a mani vuote.

34. — La disciplina attuale dei provvedimenti di urgenza si è rivelata lacunosa. Ad ovviare a taluna delle lacune tendono i due nuovi articoli 702-bis e 702-ter proposti.

In particolare la disposizione dell'articolo 702-bis risponde ad una esigenza frequentemente avvertita nella pratica, espressamente consentendo l'imposizione di quella cauzione che già l'articolo 674 prevede in tema di sequestro.

Il successivo articolo 702-ter è stato poi formulato tenendo presente quanto, sempre in tema di sequestro (misura cautelare tipica che più si avvicina a quella in esame), dispone l'articolo 683: si è così precisato che il provvedimento di urgenza di-

viene inefficace se il giudizio di merito non sia stato proposto nel termine stabilito o sia stato dichiarato estinto, se non sia stata prestata la cauzione imposta nel termine stabilito, o se con sentenza anche provvisoriamente esecutiva sia stata dichiarata l'inesistenza del diritto a tutela del quale il provvedimento era stato concesso.

Giusta quanto è stato già accennato *sub* articolo 612, si è ritenuto, poi, che la procedura per l'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare possa essere seguita anche per i provvedimenti di cui all'articolo 708, ed in tal senso è proposta l'integrazione, mediante l'aggiunta di un nuovo comma, di quest'ultimo articolo.

La riforma dell'articolo 713, concernente la fase presidenziale del procedimento di interdizione e di inabilitazione, si è resa necessaria in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale del primo comma (sentenza n. 87 del 1968) nella parte in cui consentiva al presidente del tribunale, ove il pubblico ministero ne facesse richiesta, di rigettare la domanda senza istituire contraddittorio con la parte istante. Il nuovo testo dell'articolo 713 prevede inoltre, al terzo comma, la reclamabilità del provvedimento, già ritenuta, in assenza di una espressa previsione normativa, dalla dottrina prevalente e dalla pur scarsa giurisprudenza.

In tema di competenza ad autorizzare il genitore esercente la patria potestà ad alienare i beni del figlio minore, è stato esattamente rilevato un contrasto tra l'articolo 320 del Codice civile, il quale tale competenza affida al giudice tutelare, senza distinguere tra beni mobili e immobili e indipendentemente dalla loro provenienza ereditaria o meno, e l'articolo 747 del Codice di procedura civile, il quale affida, invece, rispettivamente al pretore o al tribunale il potere di autorizzare la vendita dei beni ereditari, secondo che si tratti di mobili o di immobili, sentito il giudice tutelare qualora i beni appartengano a incapaci. Altro contrasto sembra rilevarsi tra l'articolo 375 del Codice civile, il quale affida al tribunale il potere di autorizzare la vendita dei beni mobili ed immobili, ereditari o meno, appartenenti ad incapaci sotto tutela, sen-

tito il parere del giudice tutelare, e lo stesso articolo 747 del Codice di procedura, per il quale l'autorizzazione a vendere i beni mobili ereditari dell'incapace sotto tutela deve essere invece data dal pretore, sentito il giudice tutelare.

Si propone, pertanto, la riforma dell'articolo 747, intesa, appunto, ad eliminare i contrasti anzidetti, specificando che l'autorizzazione a vendere beni ereditari, nei casi previsti dal secondo libro del Codice civile, si chiede sempre e soltanto con ricorso diretto per i mobili al pretore e per gli immobili al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione; nel caso in cui i beni appartengano ad incapaci deve essere sentito il giudice tutelare. Il parere del giudice tutelare integra il provvedimento del pretore e del tribunale e questo, così integrato, sostituisce il provvedimento autorizzativo previsto negli articoli 320 e 375 del Codice civile.

Conseguentemente viene sancito che, nei casi suddetti, non è richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale prevista nei cennati articoli 320 e 375 del Codice civile.

35. — È stato necessario adeguare la disposizione concernente l'esecuzione delle sentenze arbitrali pronunciate all'estero ai nuovi principi di giurisdizione e di diritto internazionale privato codificati nell'articolo 2.

Pertanto si è preferito sostituire alla locuzione « sentenze arbitrali straniere » quella di « sentenze arbitrali pronunciate all'estero », per meglio aderire ai nuovi principi, posti dalla convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata con legge 19 gennaio 1968 n. 62, che non tengono più conto della nazionalità delle parti e mirano ad instaurare una vera e propria giurisdizione internazionale in materia di arbitrato.

In secondo luogo, per controllare su basi obiettive i nuovi principi espansionistici della giurisdizione arbitrale in campo internazionale, è sembrato opportuno escludere le preclusioni che l'articolo 817 pone per l'arbitrato interno in ordine alle nullità concernenti decisioni che esorbitano dalla clausola compromissoria, mediante l'aggiunta di un secondo comma all'articolo 800.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questa riforma, mentre è perfettamente conforme alla disposizione di cui all'articolo V lettera c) della convenzione di New York, d'altra parte elimina una preclusione che non ha ragione di essere in sede di deliberazione di una sentenza straniera, dove l'accertamento dei limiti della conoscenza del giudice che ha pronunciato la decisione è del tutto conforme ai principi.

36. — Si è provveduto ad eliminare il primo comma dell'articolo 812, che consentiva ai soli cittadini italiani l'esercizio della funzione di arbitro. La norma, infatti, mentre costituiva una sopravvivenza di concessioni nazionalistiche che più non si giustificano, era da tempo un continuo ostacolo per la stipulazione di convenzioni in-

ternazionali di contenuto giurisdizionale e processuale, come ad ogni forma di coordinamento e di armonizzazione del diritto sul piano sovranazionale.

37. — Le modificazioni alle disposizioni di attuazione e l'abrogazione espressa di talune norme del Codice e delle disposizioni stesse, rese necessarie in conseguenza delle riforme proposte, sono state raggruppate negli ultimi articoli del testo, mentre con una disposizione finale si prevede la necessaria delega al Governo per l'emanazione delle disposizioni di attuazione e coordinamento che si rendano necessarie a seguito dell'entrata in vigore della riforma, nonché un congruo termine di *vacatio legis*.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Inderogabilità convenzionale della giurisdizione)*

Il testo dell'articolo 2 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2. (*Inderogabilità convenzionale della giurisdizione*). — La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero ed un cittadino e la deroga risulti da atto scritto.

La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di arbitri che pronuncino all'estero purchè si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso ».

Art. 2.*(Del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario)*

Il testo degli articoli 57 e 59 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 57. (*Attività del cancelliere*). — Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei

casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.

Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.

Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere cura che sia stesa la scrittura, e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice ».

« Art. 59. (*Attività dell'ufficiale giudiziario*). — L'ufficiale giudiziario assiste il giudice nell'udienza di discussione, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce ».

Art. 3.

(*Compenso al consulente tecnico*)

Tra l'articolo 64 e l'articolo 65 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« Art. 64-bis. (*Liquidazione del compenso*). — La liquidazione del compenso al consulente tecnico è fatta con decreto dal giudice che lo ha nominato, o dal presidente del collegio se la nomina è avvenuta da parte di un giudice collegiale.

Il compenso è liquidato a norma delle disposizioni vigenti ».

Art. 4.

(*Compenso al custode e agli altri ausiliari e opposizione*)

Dopo l'articolo 68 del Codice di procedura civile sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 68-bis. (*Liquidazione del compenso*). — Il compenso al custode e agli ausiliari di cui all'articolo precedente è liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario che li ha nominati, tenuto conto dell'attività svolta ».

« Art. 68-ter. (*Opposizione contro i decreti di liquidazione*). — Il decreto che liquida il compenso nei casi previsti dagli

articoli 64-bis e 68-bis deve indicare la parte che è tenuta a corrisponderlo. Nei confronti di essa il decreto è provvisoriamente esecutivo.

Contro il decreto il consulente tecnico, il custode o l'ausiliario può proporre opposizione nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione.

Il decreto deve essere, a cura del richiedente, notificato alla parte tenuta al pagamento nei modi e nei termini di cui all'articolo 644. Contro di esso l'obbligato può proporre opposizione nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione.

L'opposizione si propone con atto di citazione, notificato alle parti davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.

Al procedimento si applicano le disposizioni relative al procedimento di ingiunzione.

Tuttavia, qualora la contestazione si riferisca unicamente all'ammontare del compenso, il giudice pronuncia sull'opposizione, in camera di consiglio, con sentenza non appellabile ».

Art. 5.

(Del pubblico ministero)

Il testo dell'articolo 72 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 72. *(Poteri del pubblico ministero)*. — Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.

Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla corte di cassazione, il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.

Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto la facoltà di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.

Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza, nei modi previsti dall'articolo 133, all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza e a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.

Restano salve le disposizioni dell'articolo 397 ».

Art. 6.

(Procura alle liti)

Il testo dell'articolo 83 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 83. *(Procura alle liti)*. — Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale si presume conferita per tutti i gradi del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine di qualsiasi atto del processo, purchè risulti, in modo non equivoco, il riferimento alla lite per la quale essa è rilasciata e risulti, altresì, l'anteriorità all'atto per il quale è necessaria, salvo il disposto dell'articolo 125. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore.

La procura apposta a margine o in calce vale per un solo grado del processo ».

Art. 7.

(Delle spese)

Il testo dell'articolo 91 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 91. (*Condanna alle spese*). — Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza.

Con la sentenza con la quale il processo è definito nei confronti di taluna delle parti, il giudice può provvedere sulle spese per quanto riguarda la parte nei cui confronti il processo è definito.

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario ».

Art. 8.

(Della sentenza)

Il testo dell'articolo 132 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 132. (*Contenuto della sentenza*). — La sentenza reca l'intestazione "Repubblica italiana" ed è pronunciata "In nome del popolo italiano".

Essa deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
- 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
- 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione;

5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore.

Se il presidente, o l'estensore, non può sottoscrivere, per morte o altro impedimento, occorre la sottoscrizione di tutti gli altri componenti il collegio, preceduta dalla menzione della causa dell'impedimento ».

Art. 9.

(Termini per comparire)

Il testo dell'articolo 163-*bis* del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 163-*bis*. (*Termini per comparire*). — Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori:

di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione della corte di appello dalla quale dipende il tribunale adito;

di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra corte di appello;

di sessanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Stati europei o in territori posti nel bacino del Mediterraneo;

di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in altri Stati, e quando la notificazione è eseguita a norma dell'articolo 150.

Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati nel primo comma.

Se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo indicato nel primo comma, il convenuto, costituendosi prima della sca-

denza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente ».

Art. 10.

(Nullità)

Il testo dell'articolo 164 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 164. (*Nullità della citazione e della notificazione*). — La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 163 o se è stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge. La citazione è altresì nulla se manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. La nullità è rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si è costituito in giudizio.

La costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente.

Se è stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge, il convenuto, costituendosi, ha diritto di chiedere preliminarmente un differimento dell'udienza ai fini dell'integrazione del termine.

In ogni caso la citazione notificata senza l'osservanza del termine minimo a comparire impedisce ogni decadenza.

La nullità della notificazione dipendente dall'attività dell'ufficiale giudiziario è sanata, oltre che dalla costituzione del convenuto, dalla rinnovazione della citazione a sensi dell'articolo 291. La rinnovazione impedisce ogni decadenza ».

Art. 11.

(*Fascicoli di parte e notificazioni nel corso del procedimento*)

Il testo degli articoli 169 e 170 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 169. (*Ritiro dei fascicoli di parte*).

— Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo almeno cinque giorni prima della udienza collegiale alla quale la causa sia stata rimessa dal giudice istruttore. È consentito sull'accordo delle parti che il giudice istruttore fissi all'udienza di precisazione delle conclusioni un termine con scadenza anteriore per il deposito.

Ove l'udienza collegiale di discussione sia per qualsiasi ragione differita, cessa ogni effetto della mancata osservanza del termine fissato per il deposito del fascicolo ».

« Art. 170. (*Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento*). — Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Le memorie autorizzate, le deduzioni e le comparse conclusionali si possono comunicare, oltre che mediante deposito in cancelleria, mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto del procuratore ».

Art. 12.

(*Ordinanze di condanna a pene pecuniarie*)

Il testo dell'articolo 179 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 179. (*Ordinanze di condanna a pene pecuniarie*). — Se la legge non dispone altrimenti, le condanne a pene pecuniarie previste nel presente codice sono pronunciate con ordinanza del giudice istruttore.

Le ordinanze devono essere sempre pronunciate previa contestazione dell'addebito all'interessato e sentite le sue giustificazioni. Se l'interessato non è presente in udienza, l'addebito deve essergli notificato dal cancelliere. L'interessato entro il termine di cinque giorni dalla notifica può depositare in cancelleria le proprie giustificazioni.

Colui che sia stato condannato al pagamento di pena pecuniaria con ordinanza del giudice istruttore può proporre reclamo nel termine di dieci giorni dalla pronuncia o dalla notificazione dell'ordinanza. Il reclamo si propone con ricorso al collegio che pronuncia con ordinanza non impugnabile.

Le ordinanze di condanna previste dal presente articolo costituiscono titolo esecutivo quando siano divenute definitive ».

Art. 13.

(*Della trattazione della causa*)

Il testo degli articoli 180 e 184 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 180. (*Forma della trattazione*). — La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale, salvo quanto è disposto negli articoli 184 e seguenti.

Della trattazione della causa si redige processo verbale nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza. Delle attività delle parti, che a norma degli articoli seguenti si svolgono in cancelleria, il cancelliere deve prendere atto con annotazione da inserire di seguito al verbale di udienza ».

« Art. 184. (*Termini per le repliche*). — Esaurita la prima udienza, il giudice fissa per la replica un termine non superiore a trenta giorni all'attore ed un successivo eguale termine al convenuto ed agli eventuali intervenuti. Dopo la scadenza di tali termini ciascuna parte può replicare una sola volta, entro un termine di eguale durata.

Con lo stesso provvedimento, il giudice istruttore fissa, per la trattazione della causa davanti a sè, un'udienza successiva alla scadenza del termine utile per la seconda replica.

Le parti possono concordemente rinunciare ai termini loro fissati, dichiarandosi pronte a precisare le conclusioni, o stabilire d'accordo un termine diverso. Ciascuna delle parti può rinunciare al termine assegnatole per la seconda replica e chiedere che venga anticipata l'udienza di trattazione della causa.

Gli scritti difensivi e documenti sono depositati in cancelleria entro i termini indicati. Gli scritti difensivi devono contenere, nella prima replica, la formulazione delle eventuali nuove conclusioni principali ed istruttorie, nella seconda replica, quelle ulteriori strettamente necessarie in conseguenza della deduzione delle nuove conclusioni anzidette.

Scaduti i termini fissati al convenuto e agli intervenuti per il deposito delle repliche, il cancelliere presenta il fascicolo al giudice istruttore ».

Art. 14.

(*Trattazione della causa*)

Tra l'articolo 184 e l'articolo 185 del Codice di procedura civile sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 184-bis. (*Prima udienza di trattazione*). — Nell'udienza in cui la causa ritorna davanti all'istruttore, a norma del precedente articolo, il giudice richiede alle parti i chiarimenti necessari e indica loro le questioni rilevabili di ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza, il giudice istruttore, può, per una sola volta, prima di procedere a norma degli articoli 186 e seguenti, rimettere in termini le parti che giustifichino di non avere potuto per gravi motivi provvedere alle difese scritte e alla produzione dei documenti nei termini come sopra fissati. A tal fine egli fissa nuovi termini e nuova udienza davanti a sè a norma dell'articolo 184 ».

« Art. 184-ter. (*Rinuncia allo scambio di deduzioni*). — Se l'attore con la citazione, o il convenuto con la comparsa di risposta, avvisa l'altra parte che intende rinunciare allo scambio di deduzioni di cui all'articolo 184 ed esegue il deposito in cancelleria dei documenti indicati nella citazione o nella comparsa di risposta, il giudice istruttore, quando la parte interessata lo chiede, deve nella prima udienza pronunciare i provvedimenti opportuni per l'istruzione o, se non ve ne è bisogno, rimettere le parti al collegio.

Se l'attore o il convenuto si è avvalso della facoltà prevista nel comma precedente, il cancelliere, scaduto il termine fissato per la costituzione del convenuto, presenta il fascicolo al giudice istruttore.

Qualora ricorrano giustificati motivi, che debbono essere specificatamente enunciati nell'ordinanza, il giudice può consentire per una sola volta il differimento ad altra udienza, nella quale siano presentate nuove deduzioni e produzioni.

La rimessione al collegio a norma dell'articolo 187 può essere disposta dall'istruttore nella prima udienza anche in difetto dell'istanza prevista nel primo comma ».

« Art. 184-quater. (*Nuove deduzioni e produzioni*). — Le parti possono, entro i termini a ciascuna di esse rispettivamente assegnati a norma degli articoli precedenti, modificare le domande, eccezioni e conclusioni formulate, presentare nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni, che non siano precluse da specifiche disposizioni.

Decorsi tali termini, il giudice non può ammettere nuove produzioni e nuovi mezzi di prova se non quando ne sorga la ne-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cessità a seguito dell'assunzione delle prove già disposte o dell'intervento di terzi o della costituzione del contumace. In tali casi provvede a norma dell'articolo 184 ».

Art. 15.

(Provvedimenti del giudice istruttore)

Il testo dell'articolo 187 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 187. *(Provvedimenti del giudice istruttore)*. — Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.

Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.

Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.

Se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti, ordina gli altri mezzi che può disporre di ufficio, tranne quelli riservati al collegio, salvo che ritenga opportuno rimettere le parti al collegio per la sola decisione della questione relativa all'ammissibilità o alla rilevanza dei predetti mezzi di prova, oppure una delle parti gliene faccia richiesta. Nell'ipotesi di procedimento previsto dall'articolo 184-ter il giudice assegna alle parti i termini per la comunicazione di memorie.

Per la decisione del collegio si osservano i commi sesto e settimo dell'articolo 178 ».

Art. 16.

(Assunzione dei mezzi di prova)

Tra l'articolo 203 e l'articolo 204 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« Art. 203-bis. *(Assunzione in casi particolari)*. — La norma dell'articolo che pre-

cede può applicarsi anche quando, pur dovendo i mezzi di prova assumersi nella circoscrizione del tribunale, vi siano difficoltà di comunicazione o altri gravi motivi di convenienza, enunciati nel provvedimento di delega ».

Art. 17.

(Delle prove per testimoni)

Il testo dell'articolo 244 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 244. (*Modo di deduzione*). — La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.

La parte contro la quale la prova è proposta, anche quando si oppone all'ammissione, deve indicare a sua volta nella prima risposta le persone che intende fare interrogare e deve dedurre per articoli separati i fatti sui quali debbono essere interrogate, quando si tratti di fatti diversi da quelli capitolati.

Il giudice istruttore, secondo le circostanze, può assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare tali indicazioni ».

Art. 18.

(Dell'intervento di terzi)

Tra l'articolo 268 e l'articolo 269 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« Art. 268-bis. (*Intervento fuori della udienza*). — Se l'intervento ha luogo nella pendenza dei termini concessi alle parti per gli scambi di deduzioni e documenti in cancelleria, ai sensi degli articoli 184 e 184-bis, il cancelliere deve darne notizia al giudice istruttore e alle parti.

Il giudice istruttore, nel termine di dieci giorni dall'intervento, fissa un'udienza per il controllo della regolarità della costituzione, per dare atto delle deduzioni delle altre parti sull'ammissibilità dell'intervento e per l'eventuale modificazione dei ter-

mini già stabiliti per gli scambi di difese e documenti, salvo che l'udienza fissata ai sensi degli articoli 184 e 184-bis debba tenersi entro tale termine.

Della fissazione dell'udienza è data comunicazione alle parti e all'interveniente con biglietto di cancelleria almeno cinque giorni prima dell'udienza ».

Art. 19.

(Della decisione della causa)

Il testo degli articoli 275, 276, 277 e 279 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 275. (*Relazione e discussione*). — All'udienza del collegio il presidente ammette le parti che ne facciano richiesta alla discussione. In questo caso, la discussione deve essere preceduta dalla relazione del giudice istruttore ».

« Art. 276. (*Deliberazione*). — La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito all'udienza.

Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.

La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, quindi l'altro giudice e infine il presidente.

Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante e così successivamente finchè le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

Chiusa la votazione, il presidente scrive su apposito foglio il dispositivo, che è immediatamente sottoscritto da tutti i componenti il collegio. Tale foglio è inserito nel fascicolo di ufficio dopo la pubblicazione della sentenza. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente

non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice. Nello stesso foglio è fatta espressa menzione del nome del giudice delegato come estensore della sentenza ».

« Art. 277. (*Pronuncia sul merito*). — Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio.

Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa per la decisione definitiva di merito, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un'ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza ».

« Art. 279. (*Forme di provvedimenti del collegio*). — Il collegio, quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, pronuncia ordinanza.

Il collegio pronuncia sentenza:

1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione o di competenza;

2) quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;

3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;

4) quando, decidendo alcuna delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;

5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la remissione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.

I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti nei numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza.

I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste nel numero 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza anche di una sola delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello.

L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza ».

Art. 20.

(Del procedimento in contumacia)

Il testo dell'articolo 291 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 291. (*Contumacia del convenuto*).
— Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla.

Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.

Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo ».

Art. 21.

(Costituzione del contumace)

Tra l'articolo 293 e l'articolo 294 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« Art. 293-bis. (*Costituzione fuori udienza*). — Se la costituzione del contumace ha luogo nella pendenza dei termini concessi alle parti per gli scambi di deduzioni e documenti in cancelleria, a sensi degli articoli 184 e 184-bis, il cancelliere deve darne subito notizia alle parti e al giudice istruttore.

Il giudice istruttore, nel termine di dieci giorni dalla costituzione del contumace, fissa un'udienza per il controllo della regolarità della costituzione stessa e per eventuale modificazione dei termini già stabiliti per gli scambi di difese e documenti, salvo che l'udienza fissata ai sensi degli articoli 184 e 184-bis debba tenersi entro tale termine.

Della fissazione dell'udienza è data comunicazione alle parti con biglietto di cancelleria almeno tre giorni prima della udienza ».

Art. 22.

(*Sospensione ed estinzione del processo*)

Il testo degli articoli 295, 296, 305 e 307 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 295. (*Sospensione necessaria*). — Il giudice dispone che il processo sia sospeso nel caso previsto nell'articolo 3 del codice di procedura penale ed in ogni altro caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia civile o amministrativa, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Il provvedimento sulla sospensione è dato con ordinanza del giudice istruttore. Quando l'ordinanza non sia pronunciata sull'accordo delle parti, è ammissibile reclamo al collegio nei modi e nei termini di cui all'articolo 178. Sul reclamo il collegio pronuncia con ordinanza non impugnabile ».

« Art. 296. (*Sospensione su istanza delle parti*). — Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, può disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore ad un anno.

La sospensione può essere disposta anche più volte con successivi provvedimenti nel corso della stessa fase del processo,

purchè il periodo complessivo non superi l'anno ».

« Art. 305. (*Mancata prosecuzione o riassunzione*). — Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione nei casi previsti dal primo e quarto comma dell'articolo 300 e dalla comunicazione dell'evento interruttivo, che una delle parti fa alle altre mediante notificazione, nei casi previsti dagli articoli 299, 300, comma terzo, e 301 ».

« Art. 307. (*Estinzione del processo per inattività delle parti*). — Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 181 e dell'articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti, alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare un termine, questo non può essere inferiore ad un mese nè superiore a sei.

L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a que-

sto venga eccepita. L'estinzione è dichiarata con ordinanza del presidente, reclamabile a sensi dell'articolo 178, nei casi di mancata riassunzione della causa nel termine di un anno o di mancata costituzione dopo la riassunzione. Il presidente provvede su ricorso di parte e dietro presentazione di certificato del cancelliere ».

Art. 23.

(Sentenze impugnabili con ricorso per cassazione)

Il testo dell'articolo 360 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 360. (*Sentenze impugnabili e motivi di ricorso*). — Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ».

Art. 24.

(Deposito del ricorso)

Il testo degli articoli 366 e 369 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 366. (*Contenuto del ricorso*). — Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

- 1) l'indicazione delle parti;
- 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
- 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
- 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;
- 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato, e dell'eventuale decreto di concessione del gratuito patrocinio.

Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della corte di cassazione.

Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato da unirsi al ricorso stesso ».

« Art. 369. (*Deposito del ricorso*). — Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:

- 1) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione della notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 362;

- 2) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;

- 3) gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda.

La cancelleria della corte richiede alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione del fascicolo di ufficio ».

Art. 25.

(*Del procedimento per cassazione*)

Il testo degli articoli 374 e 378 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 374. (*Pronuncia a sezioni unite*).
— La corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel numero 1 dell'articolo 360 e nell'articolo 362.

Inoltre il primo presidente può disporre che la corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici o questioni attinenti a principi di diritto di particolare importanza.

In tutti gli altri casi la corte pronuncia a sezione semplice ».

« Art. 378. (*Deposito di memorie di parte*). — Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre dieci giorni prima dell'udienza ».

Art. 26.

(*Decisione del ricorso per cassazione*)

Il testo dell'articolo 384 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 384. (*Enunciazione del principio di diritto e sua efficacia*). — La corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia testualmente nel dispositivo il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la corte si limita a correggere la motivazione ».

Art. 27.

(*Della revocazione*)

Il testo degli articoli 398, 399 e 402 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 398. (*Proposizione della domanda*).
— La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

La citazione deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395,

del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti.

La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale.

La proposizione della revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione ».

« Art. 399. (*Deposito della citazione e della risposta*). — Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte di appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito, con la copia autentica della sentenza impugnata.

Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

Se la revocazione è proposta davanti al pretore o al conciliatore il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 314 ».

« Art. 402. (*Decisione*). — Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata.

Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti allo istruttore ».

Art. 28.

(Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie)

Il testo dell'articolo 461 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 461. (*Giudice competente*). — Le controversie indicate nell'articolo 459, primo comma, sono di competenza del pretore e del tribunale, secondo i rispettivi limiti di competenza per valore.

Per le controversie relative al diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali dei

lavoratori o loro aventi causa, in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale, e, per le altre controversie, il giudice del luogo in cui ha sede l'organo locale dell'ente al quale è stata fatta la richiesta della prestazione. Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, è competente il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'ente al quale deve essere fatta la denuncia dei lavori ai fini dell'assicurazione, e per le altre controversie è competente il giudice del luogo in cui si è svolto il rapporto di lavoro ».

Art. 29.

(Del titolo esecutivo e del precetto)

Il testo degli articoli 479 e 482 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 479. (*Notificazione del titolo esecutivo e del precetto*). — Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170.

Il precetto può essere redatto in seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purchè la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione quando la sentenza sia stata già notificata ai fini del decorso del termine per l'impugnazione; ma in tal caso nel precetto deve farsi menzione dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva ».

« Art. 482. (*Termine ad adempiere*). — Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto ed in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il capo dell'ufficio competente per l'esecuzione, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza. L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi. L'autorizzazione può essere data anche con provvedimento successivo da notificarsi al debitore ».

Art. 30.

(*Dell'espropriazione forzata*)

Il testo degli articoli 490 e 495 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 490. (*Pubblicità degli avvisi*). — Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

Il giudice può anche disporre che l'avviso sia inserito una o più volte in determinati giornali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale ».

Art. 495. (*Conversione del pignoramento*). — In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di danaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.

L'istanza è accompagnata dal deposito della somma corrispondente all'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, oltre le spese.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece ».

Art. 31.

*(Dell'espropriazione mobiliare
presso il debitore)*

Il testo degli articoli 525, 529, 530, 536, 537, 538 e 542 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 525. (*Condizione e tempo dell'intervento*). — Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.

Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la udienza in cui il giudice dispone la vendita o l'assegnazione.

Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi le lire cinquecentomila, l'intervento di cui al comma precedente deve avere luogo non oltre la data di presentazione del ricorso previsto dall'articolo 529.

Dell'intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante ».

« Art. 529. (*Istanza di assegnazione e di vendita*). — Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del denaro e la vendita di tutti gli altri beni.

Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa e di mercato possono chiedere anche l'assegnazione.

Al ricorso si deve unire il certificato di iscrizione dei diritti di prelazione gravanti sui mobili pignorati ».

« Art. 530. (*Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita*). — Sulla istanza di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione delle parti.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporre.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il pretore dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Se vi sono opposizioni, il pretore provvede a norma dell'articolo 618 e, con separata ordinanza, dispone l'assegnazione o la vendita.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo 525».

« Art. 536. (*Trasporto e ricognizione delle cose da vendere*). — Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e può chiedere l'intervento della forza pubblica.

In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso del custode se presente, la ricognizione degli oggetti da venderli, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento ».

« Art. 537. (*Modo dell'incanto*). — Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'articolo 535.

L'aggiudicazione al maggior offerente segue quando, dopo una duplice e pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.

Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.

Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.

Chi procede alla vendita può sospenderla, se vi sia richiesta concorde di tutte le parti, per un periodo non superiore a quattro mesi. Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo esecutivo deve proseguire, le parti interessate debbono chiederne la fissazione con

istanza proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione ».

« Art. 538. (*Provvedimento per l'assegnazione*). — Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il cancelliere ne dà notizia alle parti.

Nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della notizia, il creditore può presentare istanza di assegnazione della cosa invenduta per il prezzo fissato a norma dell'articolo 553, secondo comma.

In tal caso il pretore revoca il provvedimento di cui all'articolo 530-*bis* per la parte relativa al secondo incanto e, qualora ricorra l'ipotesi prevista nel terzo comma dell'articolo 525, provvede a norma dell'articolo 530, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo 525 ».

« Art. 542. (*Distribuzione giudiziale*). — Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o se il pretore non l'approva, il pretore stesso, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote ».

Art. 32.

(*Udienza per il riparto*)

Tra l'articolo 530 e l'articolo 531 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« Art. 530-*bis*. (*Udienza per il riparto*). — Il pretore, con lo stesso provvedimento con il quale dispone la vendita, fissa anche una udienza per il riparto della somma ricavata e per ogni altro eventuale provvedimento concernente l'esecuzione e, per l'ipotesi che la cosa messa all'incanto resti invenduta e non ne sia chiesta l'assegnazione, ordina un nuovo incanto nel quale è ammessa qualsiasi offerta ».

Art. 33.

(*Dell'espropriazione presso terzi*)

Tra l'articolo 546 e l'articolo 547 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« Art. 546-bis. (*Provvedimenti a istanza del terzo*). — Il pretore, su istanza del terzo, può esonerare questo dall'obbligo di conservazione ed amministrazione dei beni pignorati, nominando altra persona come custode ».

Art. 34.

(*Assegnazione e vendita di crediti*)

Il testo dell'articolo 553 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 553. (*Assegnazione e vendita di crediti*). — Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il pretore le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. L'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo.

Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione salvo esazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.

Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per cinque lire di rendita ».

Art. 35.

(*Dell'espropriazione immobiliare*)

Il testo degli articoli 556, 563, 569, 581, 584, 587 e 590 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 556. (*Espropriazione di mobili insieme con immobili*). — Il creditore può fare pignorare insieme con l'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente.

In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.

La vendita ha luogo unitamente con le forme dell'espropriazione immobiliare, ma

il giudice, sentite le parti, può disporre che la vendita dei mobili abbia luogo con le forme dell'espropriazione mobiliare, nel qual caso rimette gli atti al pretore del luogo dell'esecuzione ».

« Art. 563. (*Condizione e tempo dell'intervento*). — Possono intervenire, a norma dell'articolo 499, tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito, anche se sottoposto a termine o a condizione.

Per gli effetti di cui all'articolo seguente l'intervento deve aver luogo non oltre l'udienza in cui il giudice dispone la vendita ».

« Art. 569. (*Provvedimento per l'autorizzazione della vendita*). — Sull'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi se non sono già decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, la quale si fa a norma degli articoli seguenti, se egli non ritiene opportuno che si svolga col sistema dell'incanto.

Se vi sono opposizioni, il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell'articolo 618 e dispone la vendita con separata ordinanza.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi ».

« Art. 581. (*Modalità dell'incanto*). — L'incanto ha luogo davanti ad un cancelliere designato dal giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche, col sistema della vendita al migliore offerente.

Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.

Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da

un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla ».

« Art. 584. (*Offerte dopo l'incanto*). — Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un sesto quello raggiunto nell'incanto.

Tali offerte si fanno a norma dell'articolo 571 e, prima di procedere alla gara di cui all'articolo 573, il cancelliere dà pubblico avviso dell'offerta più alta a norma dell'articolo 570.

Alla gara possono partecipare anche nuovi concorrenti, oltre l'aggiudicatario e coloro che hanno fatto l'offerta di cui al primo comma ».

« Art. 587. (*Inadempienza dell'aggiudicatario*). — Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, lo condanna alla perdita della cauzione e quindi dispone un nuovo incanto.

Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza ».

« Art. 590. (*Provvedimenti di assegnazione*). — Quando l'incanto è andato deserto il giudice fissa una udienza per l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti. Tale udienza non può aver luogo prima di dieci giorni dall'incanto andato deserto.

All'udienza il giudice, se vi sono domande di assegnazione, provvede su di esse, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.

Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586 ».

Art. 36.

(*Della distribuzione della somma ricavata*)

Il testo dell'art. 596 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 596 (*Formazione del progetto di distribuzione*). — Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510, primo comma, il giudice dell'esecuzione, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare, sulla base di esso o di quanto deriva eventualmente a titolo di rendita o provento delle cose pignorate e di risarcimento danni da parte dell'aggiudicatario, un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.

Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni ».

Art. 37.

(*Dell'esecuzione per consegna o rilascio*)

Il testo dell'articolo 607 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 607. (*Cose pignorate*). — Se le cose da consegnare o rilasciare sono pignorate, la consegna o il rilascio non possono aver luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti ».

Art. 38.

(*Delle opposizioni*)

Il testo degli articoli 617, 618, 619 e 622 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 617. (*Forma dell'opposizione*). — Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata la esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480, terzo comma, con ricorso da notificarsi nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative

alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti ».

« Art. 618. (*Provvedimenti del giudice dell'esecuzione*). — Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti con cui invita le parti a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce, anche d'ufficio, difettosi.

L'ordinanza non è appellabile nè ricorribile ».

« Art. 619. (*Forma dell'opposizione*). —

Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione prima della vendita o della assegnazione dei beni.

Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Se all'udienza le parti non raggiungono un accordo, il giudice, quando è competente l'ufficio giudiziario al quale appartiene, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti: altrimenti fissa all'opponente un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti all'ufficio giudiziario competente per valore ».

« Art. 622. (*Opposizione del coniuge del debitore*). — L'opposizione non può essere proposta dal coniuge convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui tranne che per i beni dotali o per i beni che egli provi, con atto di data certa, essergli appartenuti prima del matrimonio o essergli pervenuti per donazione o successione a causa di morte ».

Art. 39.

(Della sospensione e dell'estinzione del procedimento di esecuzione)

Il testo degli articoli 627, 628, 629 e 632 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 627. (*Riassunzione*). — Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione.

Nei casi di estinzione del processo di opposizione, il termine indicato nel comma precedente decorre dal giorno in cui diventa irrevocabile l'ordinanza di estinzione o è passata in giudicato la sentenza che pronuncia l'estinzione del processo ».

« Art. 628. (*Sospensione del termine di efficacia del pignoramento*). — L'opposizione all'esecuzione e ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine di efficacia del pignoramento previsto nell'articolo 497 ».

« Art. 629. (*Rinuncia*). — Il processo si estingue se, prima della vendita o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti a norma degli articoli 526 e 564, muniti di titolo esecutivo, rinunciano agli atti.

Dopo la vendita e dopo l'assegnazione con conguaglio il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306 ».

« Art. 632. (*Effetti dell'estinzione del processo*). — Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima della vendita o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo la vendita o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore.

Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che è discusso e chiuso davanti al giudice dell'esecuzione.

Si applica la disposizione dell'articolo 310, ultimo comma ».

Art. 40.

(Opposizione a decreto ingiuntivo per onorari di avvocato)

Tra l'articolo 645 e l'articolo 646 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« Art. 645-bis. *(Opposizione ai decreti riguardanti crediti di onorari di avvocato)*. — Quando il decreto è stato pronunciato per crediti riguardanti onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali, l'opposizione è decisa dal tribunale o dalla corte di appello in camera di consiglio oppure dal conciliatore o dal pretore, con sentenza non appellabile ».

Art. 41.

(Sequestro giudiziario)

Il testo dell'articolo 670 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 670. *(Sequestro giudiziario di beni)*. — Il giudice può disporre il sequestro giudiziario dei beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, di cui sia controversa la proprietà o il possesso, oppure di un credito di cui sia controversa l'appartenenza, quando la pretesa della parte istante appaia fondata e il provvedimento si riveli opportuno per l'equa tutela degli interessi delle parti ».

Art. 42.

(Sequestro conservativo)

Il testo dell'articolo 671 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 671. *(Sequestro conservativo di beni)*. — Il giudice può disporre la custodia temporanea dei beni mobili o immobili di una persona o delle somme o cose a lei dovute, nei limiti in cui la legge ne consenta il pignoramento, a richiesta di chi pretende un credito verso la medesima, quando appaia fondata tale pretesa e vi sia pericolo di perdere la garanzia costituita dai detti beni ».

Art. 43.

(Sequestro di prove)

Tra l'articolo 671 e 672 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« Art. 671-bis. (*Sequestro di prove*). — Il giudice può disporre la custodia temporanea di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa, da cui si pretende desumere elementi di prova della esistenza o della inesistenza di un diritto controverso, quando vi sia fondato timore che altrimenti le prove non possano essere impiegate nel processo ».

Art. 44.

(Del sequestro)

Il testo degli articoli 672, 673 e 676 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 672. (*Sequestro anteriore alla causa*). — L'istanza di sequestro si propone con ricorso al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere nel merito.

Se competente per la causa di merito è il conciliatore, l'istanza si propone al pretore.

Se competente a conoscere del merito non è il giudice italiano ovvero il giudice civile ordinario, l'istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito, salve le diverse disposizioni di legge.

L'istanza di sequestro conservativo e di sequestro di prove si può anche proporre al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito.

Il giudice, assunte, quando occorra, sommarie informazioni, provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti. Se si tratta di sequestro conservativo o di sequestro di prove ovvero se ricorre una particolare urgenza, può provvedere con decreto motivato ».

« Art. 673. (*Sequestro in corso di causa*). — Quando vi è causa pendente per il merito, l'istanza di sequestro deve essere proposta al giudice della stessa.

Se la causa pende davanti al tribunale o alla corte d'appello l'istanza è proposta all'istruttore.

Se questi non è stato ancora designato, o se il giudizio è sospeso o interrotto, ovvero se la causa è stata rimessa al collegio o assegnata in decisione, l'istanza è proposta al presidente del tribunale o della corte.

Durante la decorrenza del termine per l'appello o per il ricorso per cassazione, l'istanza è rivolta al pretore o al presidente del tribunale o della corte che ha emesso la sentenza.

Se la causa pende davanti al conciliatore ovvero se è in corso il termine per l'appello avverso la sentenza del conciliatore, l'istanza si propone al pretore.

Il giudice provvede con ordinanza, sentite le parti, ma in caso di particolare urgenza può provvedere con decreto motivato.

Se la causa pende dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario o davanti ad un giudice straniero, si applica il terzo comma dell'articolo precedente ».

« Art. 676. (*Custodia nel caso di sequestro giudiziario o di prove*). — Nel disporre il sequestro giudiziario o il sequestro di prove il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a rendere più sicura la custodia e a impedire la divulgazione di segreti.

Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione.

Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.

Se sia ordinato il sequestro di un credito il custode deve curare l'esazione del credito e la conservazione della somma riscossa, senza pregiudizio del debitore.

Nel caso di sequestro di azioni sociali, il giudice, sentite le parti, può attribuire al sequestrato, anzichè al custode, il diritto di voto, e può sempre modificare i poteri attribuiti al custode ».

Art. 45.

(Provvedimenti per l'esecuzione del sequestro)

Tra l'articolo 676 e l'articolo 677 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« Art. 676-bis. *(Provvedimenti per l'esecuzione del sequestro)*. — I provvedimenti relativi all'esecuzione del sequestro, dopo la nomina del giudice istruttore, sono pronunciati da questo, con ordinanza ».

Art. 46.

(Esecuzione del sequestro)

Il testo degli articoli 677 e 678 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 677. *(Esecuzione del sequestro giudiziario e di prove)*. — Il sequestro giudiziario e il sequestro di prove si eseguono a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna e rilascio, nonchè la comunicazione di cui all'articolo 608, primo comma.

L'articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore.

Il giudice, col provvedimento che dispone il sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.

Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211 ».

« Art. 678. *(Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili)*. — Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In questo ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del ter-

zo è sospeso fino all'esito di quello sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi, nel quale caso il pretore rimette le parti al giudice davanti al quale pende il giudizio di convalida. I due processi sono riuniti e decisi con la stessa sentenza.

Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare o si tratta di un bene la cui alienazione da parte del debitore pignorato è stata revocata per frode o se un bene sottoposto a pignoramento è alienato dal debitore pignorato, il giudice può provvedere, nei confronti del terzo detentore, a norma del terzo comma dell'articolo precedente. Si applica l'articolo 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione ».

Art. 47.

*(Convalida del sequestro
anteriore alla causa)*

Il testo dell'articolo 680 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 680. *(Convalida del sequestro ordinato anteriormente alla causa)*. — Se il sequestro è stato disposto a norma dell'articolo 672, il sequestrante, nel termine di quindici giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve notificare il decreto al sequestrato, indicando le cose sulle quali il sequestro è stato eseguito e dando notizia dell'adempimento delle attività previste negli articoli 677, 678 e 679.

Il sequestrante deve contemporaneamente citare il sequestrato per la convalida del sequestro e per la causa di merito davanti al giudice competente per quest'ultima.

Il compimento dei successivi atti di esecuzione deve essere notificato entro quindici giorni al sequestrato.

Se a decidere sul merito non sono competenti i giudici della Repubblica l'istanza di convalida si propone davanti al giudice che ha disposto il sequestro. Questi stabilisce un termine, decorso il quale il sequestro cesserà di avere effetto se la sentenza straniera che ha deciso il merito non è stata resa efficace nella Repubblica.

Il giudice, che ha concesso un sequestro relativamente ad una controversia di competenza di un giudice diverso da quello civile ordinario, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio della causa di merito ».

Art. 48.

(Opposizione al sequestro)

Tra l'articolo 680 e l'articolo 681 del Codice di procedura civile sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 680-bis. *(Opposizione nel caso di sequestro anteriore alla causa)*. — Il sequestrato con ricorso diretto al pretore o al presidente e notificato al sequestrante può chiedere la revoca immediata del sequestro nel termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione prevista nel primo comma dell'articolo precedente.

Il presidente ordina l'immediata convocazione delle parti dinanzi al collegio che, dopo averle sentite, se comparse, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

Il pretore, se ha provveduto con decreto, convoca immediatamente le parti e, dopo averle sentite, se comparse, provvede con ordinanza non impugnabile.

Con l'ordinanza con cui revoca il sequestro, il giudice dispone, quando occorre, la cancellazione della trascrizione.

Il risarcimento dei danni può essere domandato nel giudizio che il sequestrante abbia promosso ai sensi dell'articolo 680. Se tale giudizio non è stato promosso, il sequestrato può proporre la domanda stessa davanti al giudice competente per la causa di merito ».

« Art. 680-ter. *(Opposizione nel caso di sequestro in corso di causa)*. — Avverso l'ordinanza o il decreto con cui il giudice istruttore ha concesso il sequestro in corso di causa il sequestrante può proporre reclamo per ottenere la revoca immediata del sequestro, nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia della ordinanza o del decreto, se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione.

Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 178.

Il giudice istruttore ordina l'immediata convocazione delle parti dinanzi al collegio che, dopo averle sentite, se comparse, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

Se il sequestro è stato disposto dal pretore in corso di causa con decreto, il sequestrato può proporre opposizione nel termine indicato nel primo comma allo stesso pretore il quale provvede a norma dell'articolo precedente.

Se il sequestro è stato concesso dal presidente l'opposizione può essere proposta a norma dell'articolo 680-bis, nel termine di quindici giorni dalla notificazione della citazione prevista dall'articolo 681, ultimo comma.

Con l'ordinanza con cui revoca il sequestro, il giudice dispone, quando occorre, la cancellazione della trascrizione.

Se il sequestro è stato revocato, la domanda di risarcimento di danni può essere proposta nella prosecuzione del giudizio di merito ».

Art. 49.

(Convalida del sequestro in corso di causa)

Il testo dell'articolo 681 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 681. *(Convalida del sequestro ordinato in corso di causa)*. — Quando non sia proposta opposizione a norma dell'articolo precedente, il giudice, se ha disposto il sequestro con ordinanza, fissa l'udienza per la trattazione delle questioni relative alla convalida del sequestro, le quali sono decise insieme col merito.

Se invece il sequestro è stato disposto con decreto in corso di causa, il sequestrante, entro cinque giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve domandare al giudice la fissazione dell'udienza per la trattazione di cui al comma precedente; il giudice fissa tale udienza con decreto nel quale stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto stesso e di quello che ha disposto il sequestro.

Se il sequestro è stato disposto a norma dell'articolo 673, ultimo comma, in pendenza della causa di merito dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario o da-

vanti a un giudice straniero, si applicano il quarto ed il quinto comma dell'articolo 680.

Se il sequestro è stato disposto dal presidente o dal pretore a norma del terzo e quarto comma dell'articolo 673, il sequestrante nel termine indicato nell'articolo 680 deve citare per la convalida il sequestrato davanti al giudice presso cui pendeva la causa di merito ».

Art. 50.

(Decisione separata sulla convalida)

Il testo dell'articolo 682 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 682. *(Decisione separata sulla convalida)*. — Il giudice istruttore o il collegio può, su istanza di parte, disporre la separazione del giudizio di convalida da quello di merito ».

Art. 51.

(Revoca del sequestro su accordo delle parti)

Tra l'articolo 682 e l'articolo 683 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« Art. 682-bis. *(Revoca del sequestro su accordo delle parti)*. — Il giudice che ha disposto il sequestro può revocarlo, sull'accordo delle parti, con ordinanza non impugnabile ».

Art. 52.

(Estinzione e conversione del sequestro)

Il testo degli articoli 683, 684 e 686 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 683. *(Estinzione dell'efficacia del sequestro)*. — Oltre che nei casi di revoca previsti negli articoli 680-bis, 680-ter e 682-bis, il sequestro perde la sua efficacia:

- 1) se il sequestrante non osserva le disposizioni degli articoli 680 e 681;
- 2) se la cauzione non è prestata nel termine stabilito;
- 3) se l'istanza di convalida è rigettata con sentenza anche provvisoriamente esecutiva;

4) se il giudizio di merito o quello di convalida si estingue per qualunque causa;

5) se con sentenza anche provvisoriamente esecutiva è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.

Se il sequestrante non ha proposto il giudizio di convalida o non ha prestato la cauzione nel termine stabilito, il giudice, su ricorso del sequestrato, dichiara l'inefficacia del sequestro, e, quando occorre, ordina la cancellazione della trascrizione.

Queste disposizioni si applicano anche nel caso in cui, con la sentenza pronunciata nel giudizio di convalida o nel giudizio di merito o con l'ordinanza che dichiara l'estinzione, non si sia provveduto a dichiarare l'inefficacia del sequestro o non sia stata ordinata la cancellazione della trascrizione. Il rigetto dell'istanza non impedisce alla parte di proporre domanda nei modi ordinari ».

« Art. 684. (*Conversione del sequestro*). — Il giudice istruttore o, se questi non è stato designato, il presidente, su istanza del debitore, può disporre, con ordinanza non impugnabile, la conversione del sequestro conservativo, imponendo idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate ».

« Art. 686. (*Conversione del sequestro conservativo in pignoramento*). — Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.

Di questa sentenza e di quella di convalida il sequestrante deve depositare copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498.

Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell'articolo 679.

In difetto degli adempimenti di cui ai due commi precedenti, il pignoramento diviene inefficace.

Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.

In tale caso egli può omettere gli adempimenti suddetti, limitandosi a proporre il ricorso di cui all'articolo 499 ».

Art. 53.

(Dei provvedimenti di urgenza)

Dopo l'articolo 702 del Codice di procedura civile sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 702-bis. (*Cauzione*). — Nel giudizio di merito il giudice può disporre che la parte che ha ottenuto il provvedimento d'urgenza presti idonea cauzione entro un termine perentorio ».

« Art. 702-ter. (*Inefficacia del provvedimento*). — Il provvedimento di urgenza diviene inefficace:

1) se il giudizio di merito non sia stato proposto nel termine stabilito o sia stato dichiarato estinto;

2) se non sia stata prestata la cauzione imposta nel termine stabilito;

3) se con sentenza anche provvisoriamente esecutiva sia stata dichiarata l'inesistenza del diritto a tutela del quale il provvedimento fu concesso ».

Art. 54.

(Dei provvedimenti in materia di famiglia)

Il testo dell'articolo 708 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 708. (*Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente*). — Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.

Se i coniugi si conciliano il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente,

anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo.

Se si verificano mutamenti nelle circostanze l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177.

L'esecuzione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti ha luogo nei modi previsti negli articoli 612 e seguenti in quanto applicabili ».

Art. 55.

(Dell'interdizione e dell'inabilitazione)

Il testo dell'articolo 713 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 713. (*Provvedimenti del presidente*). — Il presidente, sentiti il pubblico ministero e il ricorrente e assunte le informazioni del caso, può con decreto rigettare la domanda; altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.

Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero.

Contro il decreto di rigetto di cui al primo comma si può proporre reclamo al presidente della corte d'appello. Il reclamo deve proporsi nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto ».

Art 56.

(Dei provvedimenti relativi all'apertura delle successioni)

Il testo dell'articolo 747 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 747. (*Autorizzazione alla vendita di beni ereditari*). — L'autorizzazione a ven-

dere beni ereditari, nei casi previsti nel libro secondo del codice civile, si chiede con ricorso diretto per i mobili al pretore e per gli immobili al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare; in questo caso non è richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale prevista negli articoli 320 e 375 del codice civile.

Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739.

Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto di un legato di specie il ricorso deve essere notificato al legatario ».

Art. 57.

(Dell'efficacia delle sentenze arbitrali pronunciate all'estero)

Il testo dell'articolo 800 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 800. (*Sentenze arbitrali pronunciate all'estero*). — Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze arbitrali pronunciate all'estero, purchè non riguardino le controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma dell'articolo 806 e, secondo la legge del luogo in cui sono state pronunciate, abbiano efficacia di una sentenza dell'autorità giudiziaria.

Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali pronunciate all'estero non si applicano le preclusioni di impugnazione per nullità della sentenza di cui all'articolo 817 ».

Art. 58.

(Dell'arbitrato)

Il testo dell'articolo 812 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 812. (*Capacità ad essere arbitro*). — Non possono essere arbitri i minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici ».

Art. 59.

(*Modifiche alle disposizioni di attuazione*)

Il testo degli articoli 46, 81, 111, 119 e 124 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Art. 46. (*Forma degli atti giudiziari*). — I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Essi possono essere scritti anche a macchina, purchè con inchiostro indelebile.

Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata ».

« Art. 81. (*Fissazione delle udienze di istruzione*). — Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore.

Nello stesso processo l'intervallo tra la prima udienza di trattazione e la prima udienza di istruzione e quello tra le successive udienze d'istruzione non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore ».

« Art. 111. (*Produzione delle comparse*). — Le comparse debbono essere inserite nel fascicolo di parte quattro giorni prima della udienza che il giudice istruttore ha fissato per la discussione.

Il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultino comunicate nei termini stabiliti dall'articolo 190 del codice alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo di ufficio e per gli altri componenti il collegio.

L'inserzione tardiva delle comparse può essere autorizzata dal presidente del tribunale per gravi ragioni fino a due giorni prima dell'udienza.

Le comparse debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile, altrimenti la parte può rifiutarsi di riceverle e il cancelliere non può consentire che s'inseriscano nel fascicolo ».

« Art. 119. (*Redazione della sentenza*). — L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale cura che venga scritto il testo originale a norma dell'articolo 132 del codice.

Il presidente e l'estensore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza.

Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.

Quando la sentenza è pronunciata secondo equità se ne deve dare atto nel dispositivo ».

« Art. 124. (*Certificato di passaggio in giudicato della sentenza*). — A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, nè istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice.

Uguualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto nell'articolo 327 del codice.

Parimenti, a richiesta dell'interessato, il cancelliere appone la formula esecutiva in calce alla copia della sentenza quando questa sia passata in giudicato ».

Art 60.

(*Opposizione al decreto che determina il deposito in cancelleria*)

Tra l'articolo 39 e l'articolo 40 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio de-

creto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente articolo:

« Art. 39-bis. (*Opposizione*). — Contro il decreto che ordina il deposito previsto nei due articoli precedenti la parte o il difensore possono proporre opposizione nei modi e nei termini di cui al successivo articolo 43 ».

Art. 61.

(*Abrogazione*)

Gli articoli 65, secondo comma, 183, 364, 465 e 651 del Codice di procedura civile e gli articoli 24, 52, 53, 80-bis, 83-bis, 156 e 187 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono abrogati.

Art. 62.

(*Delega al Governo - Entrata in vigore della presente legge*)

Il Governo è autorizzato ad emanare, non oltre sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni complementari aventi carattere transitorio o d'attuazione, e quelle di coordinamento della legge medesima con il Codice di procedura civile e con le altre leggi.

La presente legge entrerà in vigore, insieme con le disposizioni anzidette, nel sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle disposizioni medesime.